

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Rettificazione di alcune parole del deputato Garassini — Giuramento di vari deputati — Verificazione di poteri — Elezione del collegio di San Remo — Irregolarità nella formazione dell'ufficio definitivo — Discussioni — Annullamento — Elezione di Biella nella persona del professore Rulfi, contestata — Opposizione del deputato Demarchi — Questioni sulla carica d'ispettore delle scuole — Approvazione — Invio alla Camera, per parte del deputato Tecchio, di 150 copie d'un opuscolo intitolato: Risposte dei cessati ministri alla relazione del generale Chrzanowsky — Elezione del collegio di Cuorgnè nella persona del ministro Pinelli — Irregolarità in quell'ufficio — Opposizione del deputato Brofferio — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione — Elezione di Costantino Reta al collegio di Santhià — Discorso del deputato Brofferio per la convalidazione — Reiezione delle conclusioni dell'ufficio e della proposta Ravina — Discussioni sull'ammissibilità del deputato Reta — Discorsi del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Brofferio, Jacquemoud Giuseppe e Rattazzi — Proposizione di quest'ultimo — Emendamento del deputato Valerio — Proposizione del deputato Jacquemoud Antonio — Approvazione della proposta Rattazzi — Il deputato Costantino Reta è dichiarato non ammissibile nel seno della Camera.

La seduta è aperta all'una e 3/4 pomeridiane.
FER, segretario, dà lettura del processo verbale.

RECLAMO SUL RENDICONTO.

GARASSINI. Domando la parola per un'osservazione sul rendiconto.

Nel supplemento 587 della gazzetta ufficiale incorse un errore relativamente alle poche parole che dissi sull'elezione del signor marchese Del Carretto. Mi si fece dire che all'epoca dell'elezione io mi trovassi in Albenga. Queste non furono le mie parole. Io dissi che mi trovava in Albenga prima ed anche dopo l'elezione (poichè il giorno dell'elezione io non poteva essere in Albenga, mentre presiedeva in Loano alla seconda sezione del secondo collegio di Albenga), cosicchè desidererei che fosse unita al processo verbale questa mia giustificazione.

ROSSI, segretario. Faccio osservare al signor deputato Garassini che nel verbale del giorno 5 si leggevano queste parole: « Altri schiarimenti in appoggio di essa protesta sono somministrati dal deputato Garassini. »

GARASSINI. Questo non è che un errore corso nel supplemento della gazzetta ufficiale, e desidero che venga fatta questa rettificazione, onde non essere apposto di contraddizione con me stesso.

ROSSI. Osservo nuovamente che se occorre errore, questo non è imputabile all'ufficio della Presidenza, essendomi io nel processo verbale limitato a quelle parole testè lette alla Camera.

FER, segretario. Osservo che la redazione del processo verbale che si legge nella Camera è diversa da quella della Gazzetta piemontese; nel verbale non si pongono che le deliberazioni della Camera, e compendiosamente le ragioni che

si adducono pro e contro nella discussione. Non è dunque il caso che si abbiano a fare correzioni al verbale dell'ufficio, perchè nella gazzetta siansi tralasciate alcune osservazioni fatte dal preopinante.

GIURAMENTO DI PARECCHI DEPUTATI.

(I deputati Serpi, Siotto-Pintor Giuseppe, De-Martinel, Rattazzi, Guglianetti e Salvi prestano giuramento.)
 (Il processo verbale è approvato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Nell'ultima tornata credo che l'ultimo a riferire elezioni sia stato il relatore del IV ufficio; lo invito pertanto, se ha altre relazioni in pronto. . .

DEPRETIS, relatore del IV ufficio. Nel collegio di San Remo fu eletto a deputato nella seconda convocazione il signor conte Roverizio. Non risulta esservi stati richiami od irregolarità di sorta nel verbale di nomina: insorge però un dubbio sul modo col quale si procedette alla costituzione dell'ufficio definitivo. Darò lettura delle parole di questa parte del processo verbale:

« Ogni elettore chiamato e presente sarebbe portato alla tavola dell'ufficio, dove dal signor presidente gli si porgeva una scheda in bianco, invitandolo a scrivervi sopra un nome a sua scelta, con avvertenza che fra tutti i nominati quegli che riporterà il maggior numero di voti sarebbe presidente definitivo, e gli altri quattro che in seguito otterrebbero maggiori suffragi rimarrebbero scrutatori pure definitivi. »

Così difatti avvenne. I voti di 68 elettori si ripartirono

sopra parecchi di questi: chi n'ebbe più ne ebbe 14, e fu nominato presidente; due degli scrutatori che furono nominati ebbero 8 voti ciascuno, due altri ne ebbero sei; gli altri voti andarono dispersi sopra vari altri elettori. La maggioranza del IV ufficio credette che il metodo seguito dal Comitato di San Remo nel nominare l'ufficio definitivo non fosse pienamente regolare, tuttavia non tiene l'irregolarità sì grave da dover annullare l'elezione.

La legge dice: *Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi.* La legge quindi non determina una special forma di votazione, perciò non essendovi nel resto dell'operazione irregolarità, doveva ritenersi che gli elettori l'avevano sanata. Un precedente della Camera convalidò, come credette la maggioranza del IV ufficio, quest'opinione; è il caso del collegio di Ornavasso, dove gli elettori nominarono l'ufficio definitivo acclamando l'ufficio provvisorio; nel qual caso la nomina del deputato d'Ornavasso fu dalla Camera ritenuta valida. La minoranza invece tenne diversa sentenza e ripeté invalida questa elezione; essa osservò che l'osservanza delle forme è la vera malleva della libertà, della sincerità dei voti; che le operazioni elettorali riposano intieramente sulla composizione dell'ufficio definitivo; che per questa composizione la legge esige una maggioranza semplice o relativa, è vero, ma pure una maggioranza di voti; che sull'oggetto di ottenere una maggioranza sulla nomina di cinque persone, è d'uopo che sopra cinque persone e non sopra una cada o possa cadere il voto ossia il giudizio degli elettori; che perciò nel caso concreto, essendo stata violata la legge, doveva annullarsi l'elezione di San Remo.

Aggiunse la minoranza che il precedente che fu addotto nel IV ufficio era diverso dal caso attuale, perchè in quello, benchè gli elettori non abbiano votato per ischede, convennero tuttavia nell'accordare la loro fiducia ai cinque membri dell'ufficio provvisorio, ciò che non avvenne in questo caso, nel quale la votazione degli elettori cadde sempre sopra una sola persona: la minoranza soprattutto credette di insistere nelle sue conclusioni pel pericolo grave che si correrebbe quando venisse adottato un diverso principio; il quale condurrebbe all'assurdo e ad irregolarità che non avrebbero limiti.

Ciò nondimeno la maggioranza del IV ufficio non ritenne queste considerazioni abbastanza valide per infirmare l'elezione, ed io, benchè abbia appartenuto alla minoranza in qualità di relatore, a nome del IV ufficio debbo proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di San Remo.

COLLA. Ho inteso il signor relatore appoggiarsi ai precedenti di Ornavasso.

Convienne che si distingua che non è nell'attuale Legislatura che accadde quanto si accenna nella relazione, ma bensì nell'altra. Avendo io stesso avuto l'onore di riferire l'elezione di Ornavasso sono in grado di saperlo; e credo bene farlo conoscere alla Camera, perchè ella veda che questo fatto non può influire sulle sue decisioni.

DEPRETIS, relatore. Il fatto è verissimo, non so però se questo avvenne nella prima o nella seconda Legislatura.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso di approvare la elezione del signor Royerizio. . . .

LANZA. Io credo che questa elezione non si debba convalidare.

L'irregolarità occorsa mi pare molto grave, nè havvi an-

cora alcun precedente, per quanto possa ricordarmi, che giustifichi le conclusioni dell'ufficio; credo quindi che sia nell'interesse della Camera di pensarci sopra, e di discutere se si debba ammettere o no come valida la presente elezione. Noi vediamo qui un ufficio definitivo, il quale venne composto scrivendo ogni elettore un solo nome sopra la scheda invece di cinque; così che ogni elettore non concorse, per così dire, che alla nomina del presidente e non a quella degli scrutatori. Ammettendo questa norma, che cosa potrebbe succedere?

Potrebbe succedere che un presidente fosse nominato con un numero di voci grandissimo, supponiamo, per esempio, sopra 100 elettori presenti avere voti 96, e toccare un solo voto ad ogni scrutatore: per conseguenza si avrebbe la maggioranza dell'ufficio composta di quattro scrutatori, caduno dei quali avrebbe ottenuto un sol voto.

Allora, dico io, che fiducia si può avere in un ufficio composto in questo modo?

Noi sappiamo che la legge esige che si ricorra alla maggioranza assoluta o relativa, perchè i membri che compongono l'ufficio abbiano la fiducia dalla maggioranza dell'assemblea elettorale. Procedendo in questo modo, questa fiducia non potrebbe esistere.

Senza dubbio la Camera finora ha usato di passare sopra quelle irregolarità, le quali in nessun modo hanno potuto corrompere l'elezione del deputato; ma questa è tale, a mio giudizio, che può facilmente viziarla; perchè può portare a far parte dell'ufficio definitivo più membri ed anche la maggioranza di quelli i quali non godano della confidenza del collegio elettorale.

Per questi motivi credo che si debbano rigettare le conclusioni presentate dal relatore e dichiarare nulla quest'elezione.

FRANCHI. Aggiungerei una sola osservazione a quelle fatte dal deputato Lanza, ed è che, se si convalidasse questo modo di votare, facilmente verrebbe il caso che non si potrebbe mai comporre l'ufficio; perchè, se mai tutti avessero concordato nella stessa persona, cosa facilissima, nel collegio restava uno eletto, e gli altri quattro non lo erano perchè non avevano alcun voto; quindi, siccome questa massima ci condurrebbe facilmente ad un controsenso, mi pare che non possa essere tollerata.

RICCARDI. Io mi permetto di osservare alla Camera che il caso accaduto a San Remo non è nuovo; che nell'altra Legislatura vi furono delle elezioni fatte giusta la costituzione di uffici avvenuta nei medesimi modi. A San Remo anche la precedente elezione del signor Carli fu fatta con un ufficio composto, per quanto credo, in questa maniera, il che verrebbe a dire che si farebbe ora subire al deputato eletto in ultimo luogo le irregolarità alle quali quel collegio era stato avvezzato in precedenti elezioni. Del resto, dal momento che l'elezione dell'ufficio fu fatta in presenza di tutti quelli che erano là concorsi, si può applicare a questo caso quella massima che già altre volte venne tollerata, dell'elezione di uffici per acclamazione, sebbene io non sostenga che l'elezione per acclamazione sia tutt'affatto regolare; ma, lo ripeto, esistono dei precedenti sia di elezioni per acclamazione, sia di elezioni in questo modo, cioè con uffici composti nella guisa che fu fatto in San Remo: tanto più che gli elettori, che erano colà presenti, erano padroni di verificare tutti i biglietti che passavano in mano degli scrutatori, e riconoscerne la verità.

Per questi motivi io inclinerei a pensare che, giacchè si è passato sopra molte altre irregolarità non del tutto confa-

centi al tenore della legge, si potrebbe dalla Camera essere almeno indulgente anche su questa, la quale non è altro che la conseguenza di un equivoco preso sul senso della legge medesima; la qual legge però non spiega per verità in modo abbastanza chiaro come debbasi procedere per eleggere questi uffizi, cioè se si debba votare per ciascun membro e scegliere fra di essi a presidente quegli che ottenesse maggiori voti, o in altra maniera.

È una lacuna che esiste forse in quella legge, è un errore che fu ripetuto in altri luoghi, di cui ho conoscenza. Io credo il fatto accaduto in San Remo affatto sincero ed innocente, per cui io inclino a votare per la validazione dell'elezione.

SINEO. Gli esempi citati dall'onorevole deputato Riccardi mi pare ch'è non debbano aver influenza nella decisione, perchè quei casi passarono inavvertiti, e non si è mai portata siffatta questione alla Camera. Io sono persuaso che, se si fosse discussa fin dalle prime volte in cui occorse una sì grave irregolarità, si sarebbe dichiarata nulla l'elezione che si appoggiava sopra la fede di un ufficio composto in tale guisa. Gli onorevoli deputati Franchi e Lanza fecero cenno di molti inconvenienti che nascerebbero se gli uffici si potessero costituire in quel modo: sarebbero infiniti gli assurdi che si potrebbero aggiungere a quelli rilevati dai preopinanti.

Nel caso appunto che citava l'onorevole deputato Lanza in cui sopra 100 elettori 96 avessero tutti convenuto in un solo, che sarebbe stato il presidente, e 4 avessero caduno dato il loro voto per un individuo separatamente, non solo sarebbe accaduto di avere uno scrutatore nominato da un solo elettore, ma poteva accadere di avere scrutatori che si nominassero da sè stessi. Nel caso attuale poteva avvenire che il candidato alla deputazione costituisse sè stesso scrutatore.

A fronte di assurdi di tal fatta non è possibile di permettere che si ricorra a quel singolar metodo per la creazione dell'ufficio. Nè favoriscono la tesi contraria le poche parole della legge.

La legge vuole bensì che si nomini a maggioranza semplice i membri dell'ufficio, e non determina la forma con cui debba procedersi per ottenere questa maggioranza; ma essa esclude qualunque forma, la quale non produca una maggioranza; ora la forma adottata dal collegio di San Remo non produce, per la costituzione dell'intero ufficio, una maggioranza neanche semplicemente relativa.

Io credo dunque che le parole della legge, lo spirito di essa e gli assurdi ai quali si andrebbe incontro, ci vietino di ammettere l'elezione fatta sotto gli auspici di quell'ufficio illegalmente costituito.

FARINA. L'articolo 70 della legge elettorale, per quanto prescriva una maggioranza, non determina il modo con cui questa maggioranza si debba formare.

Io osservo che in genere di nullità esse non si devono mai supporre quando non sono determinate dalla legge, o sono assolutamente incompatibili colla validità dell'atto cui si riferiscono.

Ora, nè la validità dell'atto è necessariamente intaccata dalla formazione di quest'ufficio definitivo, nè dall'articolo 70 della legge è la nullità dichiarata.

In linea di fatto osservo poi essere erroneo che non si sia operata questa cosa in altra Legislatura; e so di certo che lo fu nella prima, e l'onorevole mio vicino mi accertò pur ora che avvenne nella seconda Legislatura, e che fu riconosciuta valida l'elezione fatta in simili circostanze.

Una voce. In quella di San Remo.

FARINA. Precisamente in quella di San Remo ed in quella di Borgomanero. Si vanno citando dei casi nei quali succederebbero degli assurdi, e che veramente renderebbero impossibile la verifica dei voti, e siccome è massima della Camera, come ha semere dichiarato, che una Legislatura non stabilisce una massima generale, ma che semplicemente applica ai casi particolari quel criterio che crede a proposito a seconda dei casi, così credo che quando questi casi rendessero impraticabile la verifica dei voti, allora la Camera potrebbe realmente annullare questa nomina, perchè si verificherebbe questo inconveniente; ma siccome questo inconveniente nel caso nostro non si verifica, così non veggio che si debba applicare una nullità a questo caso che non è ordinata dalla legge, e non intrinsecamente legata alle opposizioni che vengono fatte.

RAVINA. È cosa incontestabile che la Camera deve giudicare giusta la legge, e non giusta altre sue precedenti decisioni, perchè ove in queste avesse errato, ne avverrebbe che si perpetuerebbe l'errore.

DEPRETIS, relatore. Risponderò solo due parole per osservare al deputato Farina che il solo precedente stato messo in discussione nel IV ufficio è stato quello del collegio di Ornavasso.

Si è ben detto in genere esservi altri precedenti avvenuti al principio della prima Legislatura. Io, quando le conclusioni erano prese e finita la discussione, ho consultato la gazzetta ufficiale di quell'epoca, ma non ho potuto rinvenirlo. In ogni modo la mia relazione non contraddice per niente, nè può variarsi dall'esistenza di altri precedenti, i quali, come ho detto, furono citati genericamente, non specificati, nè discussi nell'ufficio.

FARINA. Io ho detto in genere *altri precedenti*, perchè non mi ricordavo sul momento in qual collegio fosse ciò accaduto. Del resto è un fatto quanto dice il signor relatore: quando ho detto tali parole, io non potevo dichiarare a qual collegio fossero applicabili, perchè, come ho detto, in quel momento io non mi ricordavo a quale dei singoli collegi veramente si riferissero.

FARA-FORNI. Nella prima Legislatura, nel collegio di Borgomanero, è succeduto lo stesso inconveniente avvenuto in questo collegio. Alcuni degli elettori hanno fatta a questo proposito una protesta la quale è arrivata alla Camera; ma questa allora non vi ebbe alcun riguardo.

RAVINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Carlo Cadorna.

CADORNA CARLO. Mi si permetta di aggiungere una osservazione, la quale mi pare decisiva. Nell'elezione sottoposta al giudizio della Camera evvi una manifesta violazione della legge, e questa violazione ha un soggetto così grave che influisce a nullità. Dico esservi violazione della legge: l'articolo 70 della legge elettorale è così concepito:

« Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi. »

Ora io domando: il collegio o la sezione in questo caso hanno eletto? Evidentemente no; poichè, dacchè il presidente provvisorio ebbe detto che si scrivesse un solo nome nelle schede, egli è evidente che questo non poteva essere che od il presidente od uno degli scrutatori, e che conseguentemente tutti i votanti sono stati impediti dall'emettere il loro voto per la nomina degli altri membri dell'ufficio.

Vi è dunque una manifesta violazione del testo elettorale della legge.

Dico poi che questa violazione è così grave che conduce a

nullità. Egli è noto che le guarentigie della libertà del voto e della sincerità delle operazioni elettorali stanno appunto nelle forme che la legge ha stabilite per la regolare votazione, e principalmente per la costituzione degli uffici elettorali.

Questa costituzione degli uffici, la quale è una emanazione del voto stesso degli elettori, è la maggiore, la sola garanzia che dar si possa agli elettori: togliamo questa ed un'infinità di inconvenienti avverrà o potrà avvenire. Io credo pertanto che, essendovi violazione manifesta della legge elettorale, e questa violazione toccando un punto essentialissimo della legge, essa costituisca una vera nullità, e che quindi debba annullarsi la presente elezione.

RAVINA. Dirò ancora due parole intorno a questa elezione. Gli uffici devono prendere a norma gli articoli della legge, e non la precipitata decisione della Camera; se no, ne deriverebbe che la Camera dei deputati potrebbe dall'una all'altra Legislatura cambiare quelle interpretazioni e dare un'interpretazione contraria: ora le interpretazioni generali della legge non si possono fare che dai tre poteri riuniti, dal Senato, cioè, dalla Camera dei deputati e dal sovrano. Che se il precedente della Camera fosse obbligatorio in perpetuo, qualora essa in una decisione avesse interpretato la legge in senso erroneo, si violerebbe sempre di poi la legge perchè ella l'avrebbe una volta violata.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

FARINA. Faccio osservare che non è vero che tutti e tre i poteri concorrono ad interpretare la legge sulle elezioni.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione di San Remo.

(La Camera approva.)

BIANCHI-GIOVINI, relatore del V ufficio, propone all'approvazione della Camera l'elezione dell'intendente generale Antonio Mathieu a deputato del collegio di Annecy.

(La Camera approva.)

BERTINI, relatore del V ufficio, riferisce l'elezione dell'avvocato Degiorgi a deputato del collegio di Gavi e ne propone l'approvazione.

CAVALLI GIOVANNI. Chiedo la parola.

Sono incaricato di rappresentare alla Camera che c'è una protesta in corso contro questa elezione, la quale deve essere giunta al Ministero; domando perciò che sia riferita.

BERTINI, relatore. Essendo stato annunziato al V ufficio che si sarebbe presentata una protesta, io andai questa mattina alla Segreteria della Camera; interrogai il segretario, il quale mi disse che un solo individuo si era veduto per annunziare che si sarebbe presentata una protesta; il signor presidente della Camera si trovava presente, e, sentito il mio diverbio col segretario, disse che non si facesse caso di questa dichiarazione, e che si riferisse l'elezione di Gavi.

PINELLI, ministro dell'interno. Io posso accertare che il Ministero non ha ricevuta protesta di sorta.

MICHELINI G. E. Anche a me fu scritto che era per presentarsi una protesta alla Camera: mi pare però che quando due deputati accertano la cosa, basti per sospendere l'approvazione di quest'elezione, trattandosi principalmente di pochi giorni (*Rumori.*)

BIANCHI. Per due ragioni credo che non si debba sospendere quest'elezione. In primo luogo, se occorre irregolarità, si doveva far constare nel verbale; d'altronde parmi che in dieci giorni vi sia stato tempo sufficiente per radunare e spedire alla Camera tutto quanto potesse valere a protestare contro quest'elezione.

Varie voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'approvazione dell'elezione a deputato del collegio di Gavi dell'avvocato Degiorgi.

(La Camera approva.)

COLLA, relatore del VI ufficio. Il collegio di Vistrorio elesse a suo rappresentante il signor Garda. Le operazioni elettorali furono regolarmente compiute. Ma venne denunciata all'ufficio la mancanza delle liste di una frazione del collegio, cioè del comune di Quassolo; è però unito agli atti di quest'elezione un documento, il quale è così intestato: *Collegio elettorale di Vistrorio, lista generale degli elettori.* Qui sono notati (in numero di 27) gli elettori dell'intero collegio di Vistrorio; questo escluderebbe l'allegazione che fosse mancante, non si sa per qual motivo, la lista del comune di Quassolo. L'ufficio ritenne d'altronde, consultando le tavole autentiche della statistica dei regii Stati, che questo comune di Quassolo non consta che di 568 abitanti, cosicchè, avuto riguardo al tenuissimo numero di elettori che potrebbero esservi iscritti, e ritenuto che il signor Garda avrebbe vinto il suo competitore di ben 40 voti, attribuendo anche a quest'ultimo tutti i suffragi del comune di Quassolo non avrebbero potuto esser mutate le sorti dell'elezione.

Conchiudo quindi perchè sia convalidata l'elezione del signor Garda a deputato del collegio di Vistrorio.

CHARLES. Io pregherei il signor relatore a voler esaminare se la lista generale di cui ha fatto cenno abbia carattere di autenticità, ovvero se sia un documento al quale non si debba aver riguardo.

COLLA, relatore. Rispondo all'eccitamento dell'onorevole preopinante, che concorrono tutti i caratteri di autenticità in questa lista, perchè è stata debitamente contrassegnata. Di più si rileva da questo documento che fu quella medesima che servì alla votazione.

CHARLES. È dessa fatta per ordine alfabetico, ovvero distinta per comuni?

COLLA, relatore. Non è che una serie numerica dall'uno al duecento settantuno, e questo numero collima con quello che sta scritto nel verbale, e comprende la totalità degli iscritti nel collegio di Vistrorio. Si lasciò solo in sospenso per qualche giorno il rapporto di questa elezione pel semplice dubbio che era nato rimpetto alle sovra enunciate incertezze, se avessero o no preso parte alla votazione gli elettori di Quassolo.

Osserverò di più che erasi scritto al presidente di questo collegio onde chiarire il fatto, ma nella tardanza inaspettata del chiesto riscontro, perchè non rimanesse ulteriormente in sospenso il rapporto dell'elezione, l'ufficio VI fu di opinione che il fatto fosse abbastanza chiarito anche nello stato presente delle cose.

CHIO. Onde poter vedere di quanta importanza fosse l'assenza degli elettori di Quassolo, bramerei sapere quanti essi erano notati sulla lista.

COLLA, relatore. Io credo che si abbia l'equivalente di questa prova dall'esame che si è fatto del numero complessivo degli abitanti di questo comune.

Risulta, come si è detto, dalla statistica ufficiale che il numero degli abitanti del comune di Quassolo non ascende che a 568 abitanti.

Ora è chiaro che il numero degli abitanti essendo così tenue, havi per conseguenza un tenuissimo numero di elettori.

Ritenuto dunque che la maggioranza dei suffragi riportati dal signor Garda in concorrenza del suo competitore è di

40 voti, attribuendo anche tutte le schede, tutti i voti della porzione di Quassolo a favore del competitore signor Mautino, ciò nulla ostante il risultato dell'elezione non sarebbe punto variato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione della elezione del signor Pietro Garda a deputato del collegio di Vistrorio.

(La Camera approva.)

Vi sono altri relatori?

FAGNANI, relatore del VII ufficio. Le elezioni sulle quali ho a riferire quest'oggi sono tre, di cui l'una quella di Biella, l'altra quella di Cuornè, l'ultima quella di Costantino Reta pel collegio di Santhià.

Credo che la Camera converrà meco che l'ordine più regolare a tenersi in queste relazioni sia di cominciare da quella che fu riferita e contestata la prima, e così via di seguito.

La prima adunque è quella del collegio di Biella. Si è detto nella relazione antecedente che in questo fu eletto il professore Rulfi; sulla maggioranza di voti non vi fu contestazione; un'irregolarità però è avvenuta, finita e proclamata che è stata la votazione.

Dieci elettori presentarono una protesta di nullità dell'atto di nomina, e ciò perchè a presidente dell'ufficio definitivo era stato eletto l'avvocato Tarino, e ad esso, che si è trovato momentaneamente assente dalla sala di convocazione, era stato surrogato il parroco teologo Serratrice. Il quale parroco era bensì immediatamente secondo per numero di voti ottenuti nella nomina speciale del presidente, ma non poteva surrogare, perocchè non era fra gli scrutatori, e l'articolo 71 della legge elettorale apertamente dichiara che:

« Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti. »

Questa protesta dei predetti dieci elettori è stata susseguita da una attestazione dell'avvocato Tarino, dalla quale risulta:

« Che si fece rumore nell'ufficio stesso al momento della surrogazione, e che questo rumore ebbe luogo per indebita influenza di pochi preti, e specialmente di un canonico Pezzia che alzò la voce, e come per violenza volle che il presidente surrogato prendesse il suo posto. »

« Che l'avvocato Tarino arrivò nella sala pochi momenti dopo, e prima che s'incominciasse l'appello nominale; ma ch'egli non reclamò « per l'altissima stima che professa al teologo Serratrice ed ai singoli membri dell'ufficio. »

Dopo questa protesta l'avvocato Tarino ha fatto appello alla lealtà dell'ufficio, non che a quella dell'adunanza, perchè fosse constatato se il fatto sia vero;

E ne ebbe in risposta, così dall'ufficio in corpo, come dall'adunanza, che « il fatto era vero e positivo; » che anzi il presidente dell'ufficio provvisorio ebbe a dichiarare essere stato in procinto di adoperare i mezzi di rigore contro i preti tumultuanti, » colla sola diversità che i due scrutatori Bracco e Gastaldi dichiararono apertamente ciò essere tutto vero; mentre il resto dell'ufficio dice: « vero il fatto dei preti, ma non aver fatto attenzione alle persone di essi. »

Tutto ciò consta dal verbale, ma è però necessario di rimarcare che nè prima, nè durante la votazione reclamò l'avvocato Tarino, non ricamarono i votanti, e neppure nessuno dei dieci sottoscritti alla protesta, otto dei quali presero parte alla votazione, e due soli di essi (Goggia e Bocca) non si presentarono a votare, ma solo per reclamare, dopo però che tutto era finito.

Dal che si avrebbe argomento non lieve per inferire che tutti abbiano implicitamente aderito durante la votazione alla avvenuta surrogazione.

E poichè l'ufficio ha osservato che vi ebbero casi nelle precedenti Sessioni del Parlamento in cui furono approvate dagli uffici e dalla Camera installazioni d'uffici elettorali costituiti (contro la lettera della legge) per acclamazione, il presente ufficio ha opinato che, se valida ha potuto essere giudicata la nomina per acclamazione, valida possa ritenersi del pari una nomina che durante la votazione è stata implicitamente ed universalmente acconsentita.

Quindi ha deliberato che, mentre abbia ad essere per una parte avvertito il collegio dell'errore che è stato commesso, sia da proporre per l'altra alla Camera la convalidazione della nomina stessa, e perciò anche l'approvazione della elezione del deputato nella persona del professore Michelangelo Rulfi.

Dietro queste considerazioni l'ufficio VII ve ne propone la convalidazione.

DEMARCHI. Non senza gravi ragioni io sorgo a combattere l'elezione del professore Rulfi avvenuta nel collegio di Biella.

Alle irregolarità commesse per arbitrio del presidente provvisorio nel costituire l'ufficio definitivo, arbitrio di cui trovereste difficilmente eguali esempi in tutte le elezioni dello Stato, si aggiunge una qualità nell'eletto che a mio avviso lo rende ineleggibile a termine della legge elettorale.

Il verbale di cui vi è stata fatta relazione è un verbale che non fu redatto nella stessa seduta in cui seguiva l'elezione, ma fu combinato dopo per coonestare in tutto ciò che si poteva gli arbitrii e quanto di sconvenevole era avvenuto.

Parlo di cose notorie nella città di Biella, ma, poichè il verbale debbe far fede, non domando che vi arrestiate su queste circostanze, nè che mandate fare un'inchiesta. Ho toccato di ciò soltanto per farvi avvertiti che dovete aspettarvi ad esagerazioni nel biasimo che si getta su varie persone, e che questo potrebbe essere fatto espressamente per scemarli là dove dovrebbe cadere.

Voi avete udito come si nominasse a presidente definitivo l'avvocato Tarino con 29 voti, e come subito dopo lui venisse portato per la presidenza il prevosto vicario foraneo Serratrice, che ne riuni 12. A scrutatori furono eletti: Sarti con voti 19, Bracco con 18, Gastaldi con 18, Maggia con 15, Marrocchetti canonico con 13, Ramella con 11, Magliola con 10, ed altri che non occorre enumerare.

Ma l'avvocato Tarino non compariva per prendere il seggio presidenziale.

Si fu allora che alcuni canonici e sacerdoti, giustamente impazienti dell'aspettare, si rivolsero al signor presidente provvisorio, consigliere d'appello e presidente del tribunale, perchè a termini della legge costituisse l'ufficio definitivo installandovi chi vi aveva diritto nell'assenza dell'avvocato Tarino e dei due scrutatori Sarti e Maggia.

Ricusava il signor consigliere d'appello, adducendo per motivo che convenisse aspettare il presidente eletto.

Ma ossia che i signori canonici dovessero trovarsi in coro ai loro uffici, o che ad essi non meno che al rimanente del clero non fosse simpatico il presidente Tarino, si diedero tali segni d'impazienza, e si insò talmente acciò si troncasse ogni indugio, che il signor consigliere d'appello fu costretto ad installare l'ufficio definitivo; quindi l'esagerata accusa di tumulto contro il clero e specialmente contro il signor canonico Pezzia, i quali, se furono insistenti, non sono però colpevoli di turbolenza poichè si limitarono a domandare una

cosa giusta, l'esecuzione cioè della legge da chi si ostinava a non eseguirla.

Non dirò tuttavia che il clero od altri avesse ragione nel domandare che si sostituisse al Tarino il prevosto Serratrice che gli veniva dietro con 12 voti. Io credo bene che all'ignoranza della legge la quale non tien più alcun conto di coloro che non hanno voti sufficienti per la presidenza, ma sostituisce loro il primo scrutatore, si unisse nel clero il desiderio di veder seduto sulla scranna presidenziale un uomo del suo abito e di maggior sua confidenza. Ma che meraviglia che canonici e preti non avessero sulla punta delle dita la legge elettorale, quando il consigliere d'appello, presidente provvisorio, mostrò di conoscere la legge niente più di un canonico?

Infatti, ecco che stretto dalla necessità di dare un successore al vanamente aspettato Tarino, e di circondarlo di scrutatori, egli compone l'ufficio definitivo (come si vede dal verbale) dei signori Bracco, Gastaldi, canonico Marchetti, prevosto e vicario foraneo Serratrice, e Magliola, e numerandoli nel preciso ordine qui riferito. Si crederebbe che il Bracco riuscì presidente di diritto come primo scrutatore a termini della legge, eppure ciò non fu, poichè vediamo dal secondo verbale che il signor prevosto Serratrice ebbe la presidenza, e infatti egli fu collocato in tal punto dal signor consigliere d'appello a dispetto della chiarissima disposizione della legge.

Ma voi vi rammentate, o signori, che il Serratrice era portato ne' candidati per la presidenza e non fra gli scrutatori. Perchè dunque porlo non solamente quarto fra gli scrutatori, ma fargli poi scavalcare i tre primi e crearlo presidente senza che quelli si rifiutassero di presiedere?

Io voglio anche concedere che il signor prevosto in virtù dei suoi 12 voti potesse venire in concorrenza cogli scrutatori; ma allora egli prendeva il sesto posto, e diveniva poi il quarto per l'assenza del Sarti e del Maggia, mentre il Bracco doveva di pien diritto presiedere. Si osservi pure che fatto presidente il Serratrice doveva esser quarto scrutatore un Ramella con 11 voti, il quale non si sa perchè fosse scartato (non dicendosi nel verbale che fosse assente), per far posto ad un Magliola che otteneva soltanto 10 voti.

Voi vedete adunque quanto arbitraria fosse la condotta del signor presidente provvisorio, e a voi sta il decidere se questa composizione dell'ufficio definitivo che mostra tanto assolutismo e tanto disprezzo della legge debba passare inosservata.

Il relatore del VII ufficio afferma che ciò non fa difetto, massimamente, dic'egli, perchè gli elettori si acquetarono, e non si presentò una reclamazione scritta se non terminata la votazione. E quando avrebbe dovuto presentarsi questa reclamazione per venire in tempo utile? O doveano forse gli elettori astenersi dalla votazione per provare che protestavano contro la composizione arbitraria dell'ufficio? Scusate signori, ma l'accorta Biella, come ebbe a chiamarla uno dei nostri poeti, avrebbe mostrato di essere piena di semplicioni, se gli elettori si fossero astenuti dal votare, poichè sarebbero stati da una parte incerti di ottenere l'annullazione dell'elezione, mentre dall'altra erano sicuri di dare una certa vittoria al partito contrario. Nè durante l'operazione potevano gli oppositori riunirsi in dieci, come fecero, per protestare per iscritto, ma fu loro giuoco forza di aspettare dopo la votazione, persuasi che v'è sempre tempo a protestare finchè il verbale non è compilato e chiuso. Non giova dunque il dire che gli elettori si sono acquetati, e che hanno protestato fuori di tempo.

Essi si sono valse del loro diritto di vegliare su tutta l'operazione, per poter poi radunare in una protesta scritta tutte le loro obiezioni.

Veggio pure che si fa gran caso dal relatore del VII ufficio di una serie di osservazioni presentata dal signor avvocato Tarino, il quale, a quel che pare, considerandosi forse ancora investito della dignità presidenziale, interviene per distribuir lode o biasimo e definire questioni nelle quali egli non doveva più avere la menoma ingerenza, dacchè non si era trovato a tempo per presiedere. Che se l'avvocato Tarino professa altissima stima verso il signor prevosto Serratrice (stima certamente meritata), ciò non fa che questi divenga legittimo presidente invece del primo scrutatore. Che il signor avvocato Tarino si permetta poi di biasimare specialmente il signor canonico Pezzia, ella è cosa imperdonabile, e che meriterebbe di essere qualificata più severamente, poichè dal fatto stesso rimane provato l'alibi del biasimante. Supposto infatti che il Pezzia alzasse la voce, come dice il signor Tarino, per la costituzione dell'ufficio definitivo, egli dovette naturalmente alzarla prima che il Tarino comparisse nella sala, altrimenti se questi giungeva in tempo a udire le parole del Pezzia, egli veniva ad essere in tempo ad occupare il seggio presidenziale, la qual cosa risulta non essere avvenuta, e si potrebbe anzi provare che egli non compariva se non dopo che 18 elettori avevano già depresso il loro voto.

Che caso far dunque delle postume asserzioni del Tarino, quando si trovano così flagrantemente in opposizione all'evidenza del vero?

Domanderò qui licenza alla Camera di leggere una lettera di un elettore di Biella, testè giunta, la quale mostra che riguardo si debba avere all'appello fatto dall'avvocato Tarino alla lealtà dell'adunanza sulle sue asserzioni:

« Leggo la relazione fatta alla Camera circa all'elezione del nostro deputato, e siccome vedo che il signor Demarchi parlerà a suo tempo contro la medesima, credo bene di rettificare una circostanza in essa relazione citata. L'adunanza, alla cui lealtà faceva appello l'avvocato Tarino, non era più quella che assisteva il mattino alla installazione dell'ufficio, ma molta parte del picchetto di guardia nazionale che non doveva entrare, e di cui alcuni, sebbene non elettori, sottoscrissero quanto scriveva Tarino. Se vedessi i nomi dei sottoscritti, son persuaso ve ne siano molti non elettori, e, così essendo, veda che bella autorità può avere questo documento. »

Insomma, questa elezione fu piena di tali arbitrii ed irregolarità, vi fu una tale infrazione della legge, che non si può in alcun modo sostenere. Nè serve citare l'esempio addotto di un ufficio definitivo creato per acclamazione ed approvato dalla Camera, poichè in quel caso vi fu designazione di presidente e scrutatori che non si rimescolarono poscia ad arbitrio di alcuno, e vi fu vera acquiescenza degli elettori, non risultando di alcun reclamo; mentre nel caso nostro abbiamo una protesta sottoscritta da dieci elettori, protesta fatta in tempo utile, anzi nel tempo a ciò più appropriato, oltrechè vi sono due elettori che consta essersi astenuti dal votare per le commesse irregolarità.

A questi motivi di nullità relativi alla forma si aggiunge che l'eletto professore Ruffi accoppia al professorato intermittente di metodo la qualità continua d'ispettore provinciale delle scuole elementari, il che lo costituisce impiegato amministrativo di un ordine non eleggibile.

E a questo riguardo mi limiterò ad accennare, non per dare una prova assoluta, ma per somministrare un argomento di molto peso, che la legge organica emanata sotto

l'impero di Napoleone ai 17 marzo 1808 pone gl'impieghi d'ispettore degli studi nella linea, o, come si dice, *rang d'administration*, e non nell'altra di *enseignement* che gli è contrapposto ed è occupato dai professori.

Ora l'impiego del Rulfi è stipendiato a lire 2400 all'anno, e non può pretendere a grado uguale a quello d'intendente generale.

Conchiudo pertanto che l'elezione del professor Rulfi al collegio di Biella sia annullata, tanto per vizio nell'operazione, quanto per la qualità d'ispettore provinciale delle scuole elementari che non gli comporta di essere eletto deputato.

RULFI. Essendo questa una discussione che mi riguarda, dichiaro che non voglio prendervi parte e di astenermi dal votare.

FAGNANI, relatore. Io non trovo che cosa rispondere alle osservazioni fatte dal signor preopinante Demarchi, perchè i fatti che io ho riferiti sono fatti veri. Quelli narrati dal signor Demarchi saranno giudicati dalla Camera in confronto dei primi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione testè riferita.

VALERIO. Chiedo la parola.

Mi pare che prima di procedere alla votazione questa questione meriti qualche maggiore sviluppo.

La qualità d'ispettore delle scuole che l'onorevole signor Demarchi vuole comprendere nell'ordine amministrativo fu sempre altrimenti considerata dalla Camera. Ed in vero l'ispettore delle scuole nulla deve amministrare: esso deve unicamente attendere alla buona, savia e morale educazione voluta da un Governo liberale; esso deve vigilare a che i maestri delle provincie a lui affidate compiano il loro ufficio, ma non compra, non vende, non amministra cosa alcuna.

Così pensarono anche le antecedenti Legislature. Anch'io sono d'avviso coll'onorevole deputato Ravina che quando una precedente Legislatura ha errato non debbano perciò le susseguenti Legislature cadere nello stesso errore; ma in questo caso i precedenti delle nostre assemblee deliberanti sono d'accordo col diritto e col senso comune, onde insisto affinchè senza tener conto di questa principale tra le obiezioni poste innanzi dall'onorevole signor Demarchi sia approvata l'elezione del professore Rulfi.

L'onorevole signor deputato Demarchi, combattendo la elezione del signor professore Rulfi, disse, tra le altre cose, che il processo verbale fu redatto fuori dell'adunanza e privatamente manipolato; se la cosa fosse vera, e se non constasse dal processo verbale medesimo, sarebbe molto grave l'accusa, sarebbe un'accusa di frode, ed io non so come si possa intaccare di falsità, o peggio, un intero ufficio, ed una città onoranda quale è la città di Biella, con tanta facilità.

Queste osservazioni non debbonsi portare alla tribuna del Parlamento senza corroborarle di qualche prova, onde io credo non se ne debba tenere conto veruno. Aggiungo ancora che molte considerazioni ha fatte l'onorevole signor deputato Demarchi circa l'essere stato chiamato il signor parroco Serratrice ad occupare la carica di presidente.

Se ho capito qualche cosa in quel labirinto di votazione e di nomi in cui ci ha condotto il preopinante, il signor Serratrice avrebbe avuto dodici voci per essere nominato presidente, ond'è che l'ufficio ed il presidente provvisorio consigliere d'appello credettero di dover chiamare alla presidenza non già lo scrutatore che ebbe il maggior numero di voci, bensì quello tra gli elettori il quale ebbe dopo l'avvocato Tarino il maggior numero di voti per la presidenza; ond'è che

io vedo in ciò un errore naturale che non si può menomamente attribuire a frode.

Io credo che le formalità della legge debbonsi osservare rigorosamente, quando dalla loro violazione possa venir lesa la moralità di un'elezione; questo non è il caso presente. Se il signor Serratrice ci fosse indicato come un capo di partito, se nelle operazioni elettorali che ebbero luogo avesse mancato ai doveri di un retto ed imparziale presidente, io direi coll'onorevole deputato signor Demarchi: sia annullata l'elezione; ma nella protesta dei dieci elettori di Biella io non veggio che quest'accusa vi sia; ond'è che la credo un errore di buona fede dell'ufficio e degli elettori; per cui non viene intaccata la sincerità della elezione e quindi per tutti e tre i motivi io voto affinchè sia sancita l'elezione del professore Rulfi. (*Approvazione*)

DEMARCHI. Risponderò brevemente alle parole dell'onorevole deputato di Casteggio. In primo luogo dico che l'asserzione di lui è erronea. Si è trattato di prefetti di studi, ma non mai d'ispettori provinciali, la qual cosa è molto diversa; ed io ho citato un decreto che può aver qualche forza. In secondo luogo egli mi rimprovera di aver fatto allegazioni senza fondamento, ma io ho dichiarato che facevo ciò meramente per illuminare la Camera, e non perchè si facesse un'inchiesta; anzi ho detto che il verbale dee far fede; ma è cosa notoria che il verbale fu compilato due o tre giorni dopo l'adunanza, e che anzi fu fatto circolare per la città per la sottoscrizione degli scrutatori, perchè taluno di essi non era disposto a salire alla città alta per sottoscriverlo; ma di ciò non ho fatto caso. Quanto poi all'imbroglio o al labirinto che il signor deputato di Casteggio trova nella enumerazione dei voti, dico che non v'è imbroglio, ma che la cosa è chiarissima e che l'ho spiegata in un modo che tutti l'hanno potuta capire. Il signor parroco Serratrice, ammesso co'suoi dodici voti fra gli scrutatori, veniva ad essere il quarto, e non poteva perciò occupare la presidenza.

E lo sapeva lo stesso consigliere d'appello, poichè nel verbale trovasi che mette prima un Bracco, poi un Gastaldi, poi il canonico Marocchetti, quindi il parroco Serratrice, calcolando i suoi dodici voti che lo collocavano appunto in quarto luogo.

Non aggiungerò altro, essendo chiara la questione. Lascio alla Camera il decidere.

RULFI. Prendo la parola solamente per chiarire il fatto che il signor deputato Demarchi vuole confutare. L'impiego d'ispettore non può annoverarsi fra gl'impieghi amministrativi, mentre il suo ufficio non è altro che di riferire sullo stato delle scuole, dare quei suggerimenti che occorrono pel bene della pubblica educazione. Ognuno sa che la parte amministrativa delle scuole nelle provincie compete intieramente ai provveditori.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica (1), appoggia anch'egli l'opinione dei preopinanti intorno agli ispettori delle scuole, poichè, se questi dovessero essere esclusi dalla deputazione, prima di tutti lo sarebbe il ministro, i membri del Consiglio universitario; ma la Camera non ha mai pensato a questo. (*Concordia*)

FAGNANI, relatore. Domando la parola.

RAVINA. Mi pare che il relatore debba avere la parola l'ultimo, se no potrebbe parlare sempre lui. (*Irrità*)

(1) Tanto il presente discorso quanto i successivi pronunziati in questa seduta dal ministro della pubblica istruzione furono affatto omissi dalla stenografia; si ricavò il sunto dal verbale e dai giornali.

Il relatore deve rispondere alle riflessioni fatte dagli altri; perciò aspettare in fine.

FAGNANI, relatore. Ho domandato la parola per rettificare un'idea di fatto.

L'onorevole signor Demarchi ha detto che il signor Serratrice vicario foraneo era il quarto nel novero degli scrutatori. . . .

DEMARCHI. Non ho detto questo. . . .

FAGNANI, relatore. Non è il quarto nel novero degli scrutatori, ma è il secondo nel novero delle votazioni fatte per il presidente, perchè a differenza degli altri collegi si è fatto in questo di Biella prima la votazione speciale del presidente, e terminata questa si è fatta quella per nominare gli scrutatori; ora il primo che ha avuto maggior numero di voti per essere presidente è stato l'avvocato Tarino con 29 voti; ed il secondo, che nell'ordine della votazione stessa ha avuto 12 voti, è stato il teologo Serratrice.

DEMARCHI. Il signor relatore ha fatto una diceria inutile, poichè io non ho mai detto che il Serratrice fosse il quarto nello squittinio degli scrutatori, cioè nella serie della votazione.

Voci. Sì! sì!

DEMARCHI. Non ho ciò detto; e mi permettano di spiegarmi.

Ho detto che il consigliere d'appello presidente provvisorio nel nominare l'ufficio definitivo lo ha posto in quarto ordine. So benissimo che notando il risultato dello squittinio si è messo il signor Tarino primo e il signor Serratrice secondo; che nello squittinio degli scrutatori non si trova il Serratrice, ma fu poi collocato il quarto nella costituzione dell'ufficio dandogli la preferenza al posto di presidente.

FAGNANI, relatore. Si sarà spiegato male.

RAVINA. Dopo quanto ha dichiarato alla Camera il signor ministro, mi pare inutile il dire molte parole. Non vale citare il decreto dell'impero, perchè ognuno sa che le attribuzioni che allora si davano agli ispettori erano molto più alte, molto più superiori.

Ma faccio avvertire solo un grave inconveniente che risulterebbe dall'annullare questa elezione per la ragione allegata che questo deputato eletto copre un impiego, ed è che fu già la sua elezione approvata in altra adunanza. Annullando adunque ora la sua elezione al collegio di Biella la Camera cadrebbe in una aperta contraddizione.

BERTINI. Aveva domandato la parola soltanto per pregare il signor ministro ad illuminarci intorno alla qualità di ispettore delle regie scuole, ciò che ha già fatto, ed anche per fare le stesse osservazioni del deputato Ravina, cioè che l'onorevole professore Rulfi venne già ammesso siccome deputato del collegio di Salussola.

Voci. Ai voti! Ai voti!

DEMARCHI. L'argomento del deputato Ravina. . . .

Voci. Basta! basta!

DEMARCHI. Rispondo al signor deputato Ravina, che se la Camera approvò l'elezione del professore Rulfi pel collegio di Salussola si può credere che l'abbia fatto perchè non si udì che il relatore facesse menzione della qualità d'ispettore concorrente nell'eletto, onde si potrebbe dire che l'approvazione avesse luogo per errore.

RAVINA. Domando anch'io la facoltà di rispondere, avendo parlato tre volte il deputato Demarchi. Osservo primieramente, che quantunque fosse vero che la Camera abbia ammesso nel suo grembo il professore Rulfi non conoscendo la sua qualità d'ispettore, non si ovierebbe con ciò l'assurdo. È sempre vero che fu ammesso. Ma osservo di più che il si-

gnor Rulfi fu già ammesso l'anno passato; e l'anno passato era già pure ispettore degli studi. . . .

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del professore Rulfi a deputato del collegio di Biella.

(La Camera approva.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio, a nome proprio e dei suoi ex-collegi al Ministero, generale Chiodo ed avvocato Cadorna, fa omaggio alla Camera di 150 esemplari dell'opuscolo da loro pubblicato testè col titolo: *Risposte dei cessati ministri Chiodo, Cadorna e Tecchio alla relazione 10 aprile 1849 del generale maggiore Alberto Chrzanowsky prodotta alla Commissione d'inchiesta.*

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

FAGNANI, relatore. Vengo all'elezione fatta nel collegio di Cuorgnè.

Si è osservato nella precedente relazione che questa era stata fatta a maggioranza assoluta.

Però al procinto di proclamarsi la nomina del deputato furono presentate due proteste: una di nullità sottoscritta da undici elettori, l'altra sottoscritta da soli otto di essi per prender atto che il presidente aveva pure riconosciuta e confessata l'irregolarità avvenuta.

La irregolarità consiste in ciò, che i nomi dei votanti i quali andavano di mano in mano a deporre le loro schede nell'urna non vennero controllati col mezzo di una lista sola nominativa contrassegnata nome per nome e volta per volta da uno degli scrutatori e dal segretario, ma invece da due liste contemporaneamente tenute da due scrutatori, sopra l'una delle quali vennero bensì completamente contrassegnati i singoli nomi dei votanti anche dal segretario, ma in varie riprese, e non già mano mano che andavano gli elettori deponendo i loro voti. La quale irregolarità (come accenna il verbale) ebbe luogo perchè non si fu interrotta la votazione ancorchè il segretario abbia avuto bisogno d'uscire.

Parrebbe per tal guisa contravvenuto alla lettera dell'articolo 83 della legge, il quale dice:

« A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata. »

Siccome però un controllo si è realmente tenuto dai due scrutatori, risultamento del quale è stata la piena corrispondenza che si è trovata nelle due liste e nel numero delle schede precisamente eguale al numero dei votanti;

E siccome chiusa la votazione (e prima di addivenire allo scrutinio) non furono reclamate, ancorchè il presidente abbia fatta al collegio apposita interpellanza, perciò l'ufficio elettorale ha creduto essere il caso di proclamare la nomina dell'eletto a deputato.

Queste ragioni bene considerate parendo plausibili anche a questo VII ufficio, ed anche non facendo caso che il testo francese della legge stessa dice che *uno degli scrutatori oppure il segretario* (e non come il testo italiano: *uno degli scrutatori ed il segretario*) ne farà constare, venne a convin-

cimento che il difetto non sarebbe (anche nel peggior caso) che un difetto di forma, da cui il risultamento finale non sembra essere stato menomamente alterato; ond'è che la maggioranza ha deliberato che valida debba tenersi la nomina del cavaliere Pinelli a deputato di Cuornè, e come tale venga proposta alla Camera per la voluta approvazione.

BROFFERIO. Domando la parola.

Oppostamente alle conclusioni del VII ufficio sorgo a combattere l'elezione a Cuornè del signor ministro Pinelli. Io la combatto, perchè è peccante di due capitalissimi vizi, uno di forma, l'altro di sostanza; quello di forma già risulta apertamente dal verbale, quello di sostanza risulterà da ufficiali documenti di cui darò partecipazione alla Camera.

Comincio dal primo.

Le formalità, o signori, dal legislatore prescritte sono la salvaguardia della legge, sono il palladio della giustizia, sono la custodia e la conservazione del pubblico e del privato diritto. Chi non osservasse le formalità dalla legge ordinate violerebbe la giustizia nel suo stesso santuario. Tanto è vero, che in tutti i Codici dell'Europa si commise principalmente ai magistrati di cassazione di vegliare sopra le sentenze che fossero peccanti di violazione o di omissione delle formalità. Ciò premesso veniamo alla nostra questione. All'articolo 83 della legge elettorale così è prescritto:

« A misura che gli elettori vanno deponendo i loro voti nell'urna uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare dell'a lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione. »

Qui volle la legge che da un lato uno degli scrutatori, dall'altro il segretario facessero constare del nome degli elettori deponenti le schede nell'urna, e volle che accanto a ciascun nome degli elettori ponessero immediatamente il proprio nome. Volle parimenti che fossero due gli incaricati di quest'ufficio, acciocchè uno servisse di controllo all'altro; volle finalmente che uno fosse scrutatore, l'altro fosse segretario, acciocchè lo scrutatore, il quale adempie all'ufficio di soprintendente, ed il segretario, che adempie all'ufficio di amanuense, attribuissero all'elezione tutta quella guarentigia che in atto così importante si richiede.

Si ricava dal verbale, si ricava dalla confessione stessa del presidente dell'ufficio di Cuornè che il segretario si assentava dall'ufficio, e che in sua assenza faceansi le sue veci da uno degli scrutatori; quindi sarebbero stati due scrutatori che compievano a queste alterne veci, sino a che rientrato il segretario riceveva dalle mani dello scrutatore i nomi da lui registrati, e poi, accanto ad essi poneva il proprio nome, non già di mano in mano che gli elettori andavano deponendo il loro suffragio, siccome dispone la legge, ma tutto ad un tratto e con una sola scritturazione. Per la qual cosa affermo che si mancò ad una importante regolarità, la quale vuole che quest'incarico sia adempiuto dal segretario e non dallo scrutatore; e vuole inoltre che vi sia atto di simultaneità, e non che si scrivano gli uni e gli altri nomi a comodo e ad arbitrio del segretario.

Questa violazione di una forma sostanziale io dico che vizia di nullità la nomina del signor ministro.

Si è osservato che quando il risultamento dell'operazione elettorale non soffre alterazione è sanata ogni nullità: io rispondo che questa massima non è legale.

Allorchè un atto qualunque, sia pure un contratto, un testamento, una donazione, una sentenza, è viziato di nullità, non serve che consti della intenzione del testatore, della vo-

lontà dei contraenti e della inalterabile dichiarazione dei magistrati, imperocchè la violazione delle forme rende nullo il contratto, nulla la sentenza, nullo il testamento.

Una prova di ciò ricaviamo dalla disposizione del regio editto 30 ottobre 1847 in ordine al componimento del magistrato di cassazione; in esso è detto all'articolo 16:

« In materia civile vi sarà luogo a ricorso per cassazione sempre quando una sentenza emanata in ultima istanza conterrà una formale violazione della legge.

« V'è formale violazione della legge:

« 1° Nel caso d'incompetenza o di eccesso di potere;

« 2° Se il giudice ha profferito sentenza sopra atti di procedura in cui le forme siano state violate od omesse, o se egli stesso le ha violate od omesse. »

Non importerebbe adunque al cospetto della Corte di cassazione che taluno dicesse: « questa sentenza è stata pronunciata sopra atti di processura, i quali in definitiva non potevano avere diverso risultamento; » e nulla importerebbe si dicesse: « la sentenza non poteva essere diversamente pronunciata; » imperciocchè, se un vizio d'irregolarità, per quanto minimo sia, si trova nella processura, è nulla di pien diritto la sentenza. Lo stesso dicasi di un testamento. Noi vediamo nel Codice civile che in ordine ai segreti testamenti si richiede imperativamente che consti nell'atto notaresco avere il testatore consegnato il proprio testamento al notaio, averlo ricevuto il notaio, poi averlo piegato, poi averlo suggellato, e vuolsi che consti persino dell'arma che sta impressa sopra i sigilli. Fate che alcuna di queste piccole formalità sia violata, e il testamento sarà dichiarato nullo, ancorchè consti apertissimamente della volontà del testatore.

Io non mi tratterò sopra la difficoltà che veniva fatta in ordine alla diversità di lezione che si scorge nel testo francese.

Già la Camera ha udito come in Savoia si applichi sempre il testo francese, quando anche si trovi in opposizione col testo italiano.

Quindi è dover nostro di applicare il testo italiano, per quanto si trovi in opposizione al testo francese.

D'altronde in Piemonte la disposizione dell'articolo 83 fu sempre fedelmente osservata, quindi abbiamo compiuta esecuzione; e ne fa fede il presidente medesimo dell'ufficio di Cuornè, il quale assegnava il doppio incarico al segretario e ad uno degli scrutatori.

Nè mi si ripeta che havvi un errore di buona lingua nel testo della legge.

La grammatica non ha molto che fare colla legalità e d'altronde la legge dice apertamente: *uno scrutatore ed il segretario*, e non *uno scrutatore od il segretario*.

A fronte di questa chiarezza di locuzione ogni altra presunzione è inaccettabile. Quindi è flagrante la violazione di forma; e poichè questa violazione rende nulli i contratti, i testamenti, le donazioni, le sentenze, come mai non renderà nulla la nomina di un deputato, che è cosa tanto più importante che la privata disposizione di un testatore, che la speciale stipulazione di due contraenti? (*Applausi*)

Passo al vizio di sostanza. Sa pur troppo la Camera quanti sconvolgimenti seguissero nelle ultime elezioni per colpa dei nuovi ordinamenti che il Ministero giudicò di portare nella divisione delle sezioni, nell'assegnamento dei capoluoghi, nella forma delle liste elettorali.

Io per ora non interrogherò con qual fine, con quali speranze, con quali intenzioni il ministro ponesse mano a questi sconvolgimenti; esporrò il fatto e non altro.

Dai documenti che ho sott'occhio ricavo che nel collegio

di Cuornè, sotto il 2 di luglio, si pubblicava un decreto della regia intendenza generale, in cui si prescriveva che il collegio non dovesse più radunarsi in Cuornè, che una sezione fosse divisa in due sezioni, e poi soggiungevasi:

« Comporranno la prima sezione del collegio di Pont i comuni che vengono notificati; si aduneranno in Pont entrambe le sezioni; per il collegio di Cuornè voteranno nella prima sezione, da adunarsi in detto capoluogo, i comuni tutti del mandamento, meno quelli di Valperga; la seconda sezione si adunerà in Agliè, e sarà composta di tutti i comuni del mandamento, più quello di Valperga. »

In seguito a ciò si componevano le liste, si distribuivano i viglietti dipendentemente alle nuove disposizioni ministeriali, e gli elettori davano i loro ordinamenti per trovarsi a votare nel giorno prescritto nel capoluogo d'Agliè, siccome veniva ordinato dall'intendente; quand'ecco tutto ad un tratto sconvolgersi di nuovo ogni cosa e darsi ordini assolutamente contrari.

Con altro decreto in data dell'11 luglio si distruggeva tutto ciò che già si era penosamente architettato e si diceva:

« Si prevengono tutti gli elettori del collegio di Cuornè che le votazioni dovranno aver luogo in una sola adunanza, da tenersi il 15 corrente in Cuornè, capoluogo a ciò destinato dalla tabella B, annessa alla precitata legge. »

Questo decreto, in data dell'11 luglio, non poteva essere pubblicato che il 13 in Agliè, ed i contadini che lavorano alla campagna non ne ebbero contezza che alla sera del 14 o alla mattina del 15. Gran parte di questi che erano già muniti del viglietto per Agliè, sicuri di aver fatto le cose in regola, non si curavano più del resto; altri erano percossi di meraviglia da questi sconvolgimenti, e non sapevano più qual giudizio portare. Che ne avvenne?

Parte per non essere stati avvertiti, parte per aver già dati diversi provvedimenti, parte per indignazione dell'abuso che si faceva della legge elettorale, non poterono più recarsi al collegio di Cuornè, e molti comuni, particolarmente quello di Agliè, furono spogliati indegnamente dell'esercizio del loro sovrano diritto.

Queste sono le osservazioni, o signori, ch'io volevo rappresentare alla Camera.

La prima è una flagrante violazione di sostanziali forme, la seconda è una violazione del libero esercizio della sovranità nazionale.

Quindi chiedo e conchiudo sia dichiarata nulla l'elezione di Cuornè nella persona del signor ministro Pinelli. (*Applausi dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Prego le tribune a non turbare la tranquillità della Camera, essendo proibiti i segni d'approvazione e di disapprovazione.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola unicamente per dare schiarimenti di fatto, non per propugnare la validità di questa mia elezione; sopra di ciò mi rimetto intieramente a quanto farà la Camera. Siccome l'altro ieri, quando si riferiva quell'elezione di Savoia, nacque il dubbio se nel testo originale delle legge esistesse questa variazione fra il testo italiano ed il testo francese, io mi sono fatto carico di richiamare dagli archivi di Corte il testo sottoscritto da Sua Maestà e dal ministro, e dai due testi italiano e francese io vengo a riscontrare che vi è precisamente anche in questo testo originale la stessa variante tra il testo italiano ed il testo francese.

Di più osservo alla Camera che quest'articolo della legge elettorale è stato tradotto letteralmente nel testo italiano, e copiato letteralmente nel testo francese dalla legge elettorale

di Francia, la quale corrisponde al testo francese. Io dico unicamente che questo è il fatto.

L'articolo 50 della legge francese è precisamente corrispondente al testo.

Questo è quanto rispondo al primo argomento addotto dal deputato Brofferio.

Quanto al secondo darò pure qualche schiarimento.

Il collegio di Cuornè fu convocato in due sezioni perchè le liste elettorali che erano state mandate all'intendenza avevano data la convinzione che si superasse il numero di 400, e per ciò si facesse luogo alla divisione in sezioni; per ciò l'intendente, a termine del decreto reale 30 giugno, ha detto che gli elettori sarebbero raccolti in due sezioni: una nel luogo di Cuornè, l'altra nel capoluogo dell'altro mandamento di Agliè.

Ma vennero nella verifica definitiva delle liste a cancellarsi alcuni degli elettori che si erano portati per l'elezione, epperò il collegio intero fu di un numero minore di 400; da quel momento non poté più formarsi in due sezioni, perchè vi ostava la legge. Allora l'intendente diede fuori quell'avviso (ed il signor deputato Brofferio avrebbe potuto anche leggerlo) che si era riconosciuto che il collegio di Cuornè non eccedeva 400 elettori, che per ciò non poteva essere diviso in sezioni, e che conseguentemente tutti erano convocati nel capoluogo del collegio elettorale portato dalla tabella unita alla legge del 1848.

Questo avviso dell'intendente porta la data dell'11 luglio; sono assicurato che il 12 fu mandato per espresso a tutte quante le comuni che componevano il mandamento di Agliè; so di più, ed è positivo, che tutti gli altri comuni intervennero; che il comune di Agliè vi intervenne in parte, pochi per verità, ma intervennero pure all'elezione in Cuornè; questi sono i fatti che ho piacere che la Camera conosca.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde alle obiezioni di Brofferio e sostiene la validità della nomina del deputato Pinelli. Dice che alla maschia e robusta eloquenza dell'oratore non sa opporre che il linguaggio della sincerità. Egli si sforza di dimostrare falsi i principii che Brofferio ha messo per base del suo ragionamento che, cioè, ogni atto legale mancante d'una minima formalità debba annullarsi dal giudice interrogato a pronunciare sulla validità. Cita per autorità alcuni passi di Codici latini. Falsa la premessa, ne conclude a dirittura che debba essere anche falsa la conseguenza. Fa alcune osservazioni sull'uso della particella e che, secondo lui, può usarsi disgiuntivamente e congiuntivamente. (*Concordia*)

BROFFERIO. A tanta dottrina di giuriconsulto, a tanta sapienza di legislatore sarà difficile che io possa adeguatamente contrastare. Tuttavolta mi proverò a rispondere, e se non potrò riuscirvi, la Camera mi saprà buon grado delle oneste intenzioni.

Il signor ministro, citando varii casi del romano diritto, vorrebbe sostenere che poche violazioni di forme portino assoluta nullità, specialmente quando non siano proibitive; e si fa scudo con molte massime *de regulis iuris*.

Io chino il capo ossequiosamente a tanta autorità, ma qualche regola di diritto l'ho in mente anch'io (*Harità generale*), e questa volta verrà in mio soccorso qualche pagina del Merlin da opporre alla dottrina del signor ministro.

All'articolo *Nullité*, dopo aver osservato che la violazione delle forme proibitive porta assolutamente nullità dell'atto, venendo alle forme che diconsi imperative così si esprime:

« A l'égard des lois qui, au lieu de défendre, ne font que prescrire et enjoindre quelque chose, et que l'on appelle par

cetteraison *impératives*, quelques auteurs enseignent qu'elles n'emportent nullité en cas d'infraction à ce qu'elles ordonnent que lorsqu'elles contiennent una clause irritante; mais cette doctrine est trop générale, et il paraît qu'on doit aussi bien appliquer à ces sortes de lois qu'à celles qui sont conçues en forme prohibitive la distinction que nous venons de développer entre les choses concernant la substance des actes et celles qui n'y sont qu'accidentelles. Par exemple, qu'une loi prescrive la forme dans laquelle doit être fait un testament, une donation, un acte de retrait, n'est-il pas évident que l'omission de la moindre des choses comprises dans les dispositions est une nullité qui vicie entièrement l'acte?»

E qui pure, o signori, qui pure si tratta di una formalità che costituisce l'essenza stessa dell'atto; una formalità come quella che prescrive che in un testamento vi siano 5 testimoni e non 4; una formalità siccome quella che prescrive che i testimoni debbano avere tutte e singole le qualità per fare testimonianza, e che, se una di esse manca, non è più valido il testamento. Tutte queste sono forme sostanziali dell'atto; e tale è pur quella che fu violata nell'atto di nomina del signor ministro.

Il signor ministro soggiungeva che la diversità che si scorge nel testo francese e italiano della legge mostra quale fosse la volontà del legislatore, e che, sebbene vi sia e non o nel testo italiano, deesi guardare le disposizioni del contesto della legge. Io sfido il signor ministro a trovare nella legge alcun che di contrario alla già data spiegazione, e, se io esaminino lo spirito stesso della legge, vedo che il legislatore, nel prescrivere tutte le più precise formalità, affinché constasse chiaramente della volontà degli elettori, volle che vi fossero due registri che servissero a provare alternamente la verità dell'operato; verità che non risulterebbe limpida e chiara dallo scritto di un solo. Quindi avrebbe fatto prova di maggior sapienza il legislatore, ordinando che due fossero le persone che tenessero nota della votazione, invece di una persona sola.

Il ministro dell'interno sopra lo stesso argomento presentava il testo originale della legge che io tengo per visitato... e qui (*Fa vedere il Codice*) diceva esistere nell'originale la stessa diversità che si osserva fra il testo francese e l'italiano.

A ciò io rispondo: la legge ha forza imperativa dal momento in cui è pubblicata, dal momento in cui i cittadini ne hanno universale conoscenza; e di qui nasce il principio che *ignorantis juris neminem excusat*.

La legge pubblicata e sottoscritta dal Re e dal ministro porta le espressioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, quindi ha vigore il testo da me letto, non quello che non ebbe pubblicazione; se il signor ministro farà pubblicare la nuova legge con apposite rettificazioni, allora sarà osservata, ma fino a che ciò non sia fatto la legge è quella che è stampata, quella che venne sin qui fedelmente eseguita.

Quanto ai disordini avvenuti nell'elezione per colpa dei decreti da me partecipati alla Camera, il signor ministro colla sua solita schiettezza volle far ragione ai miei richiami; egli disse che la confusione da me lamentata derivò dall'aver troppo tardi conosciuto che il numero degli elettori non ascendeva a 400; ma, qualunque sia la ragione per cui questo è succeduto, fatto sta che è succeduto; quindi non mi farò a cercare se l'intenzione sia più o meno limpida e retta; il fatto è questo, ed il fatto lo ha persino confermato il signor ministro, dicendo egli stesso che pochi elettori di

Agliè poterono andare a deporre il loro voto nell'urna elettorale...

PINELLI, ministro dell'interno. (*Interrompendo*) Io non ho detto così; ho detto che gli elettori di Agliè...

BROFFERIO. (*Interrompendo*) Io pregherei il signor ministro a non interrompermi senza aver chiesta la parola.

PINELLI, ministro dell'interno. Siccome accenna ad una parola detta da me, è giusto che io la rettifici.

BROFFERIO. Mi lasci parlare. (*Con calore*) Il diritto del ministro non viene fin al punto d'interrompere a suo piacere gli oratori...

PINELLI, ministro dell'interno. Prosegua pure sopra un falso supposto.

BROFFERIO. Ho citate le parole testuali del signor ministro. Il signor ministro ha detto che del comune di Agliè pochi elettori hanno potuto votare; sono le sue parole; io le ho intese chiaramente (*Bisbigli*); per la qual cosa, essendosi privati per fatto e per colpa del Ministero o pochi o molti cittadini del diritto di eleggere il loro rappresentante, vi fu violazione di una delle più importanti attribuzioni del cittadino, e la nomina che ne seguì è radicalmente nulla.

Persisto pertanto nelle mie osservazioni e nelle conclusioni mie.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non rettifico che le parole che si citarono dette da me; io ho detto che del comune di Agliè non andarono a votare che pochi, e fra quelli che non v'intervennero v'era il sindaco; questo è ciò che ho detto.

MANELLI, ministro dell'istruzione pubblica, soggiunge alcune parole per rispondere ai nuovi argomenti di Brofferio, e dice che a fronte dei testi romani val poco l'autorità di Merlin. (*Concordia*)

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per l'approvazione dell'elezione del signor ministro Pinelli e deputato del collegio di Cuornè.

(La Camera approva.)

FAGNANI, relatore. Riferirò ora sull'elezione del collegio di Santhià. (*Movimento d'attenzione*)

Erano gli elettori iscritti 366; nella prima adunanza gli elettori presenti furono 133.

Il maggior numero dei voti fu pel professore cavaliere Giuseppe Talucchi che ne ebbe 45, e per Costantino Reta che ne ha avuti 42.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si passò alla seconda adunanza, in cui i presenti furono 154: dei quali Costantino Reta ebbe voti 83 e il professore Talucchi 71.

Quindi il signor Costantino Reta fu proclamato deputato del collegio elettorale di Santhià.

Ciò non fu senza opposizione. Dopo la votazione della prima adunanza una protesta sottoscritta Carlo Massaglia fu letta e presentata all'ufficio elettorale.

Fu unita al verbale, e si dice con essa che il Reta non debb'essere nominato, perciocchè abbi' tentato di sconvolgere il Piemonte e di mettersi in istato d'ostilità col Governo del Re e perchè sua idea fosse quella di portare a Genova la sede del Governo.

Siccome però l'articolo 77 della legge elettorale proibisce, durante l'adunanza, di dare segni di approvazione o di disapprovazione, e di turbare in qual si sia maniera le elezioni, insorse una controprotesta di altri 32 elettori, instando che si dichiarasse il Massaglia contravventore alla legge.

Ma queste reclamazioni non turbarono più oltre le operazioni dell'assemblea elettorale.

L'ufficio VII, non ravvisando alcun motivo di nullità o

d'irregolarità nei verbali dell'elezione, avrebbe dichiarata valida e legale l'elezione a deputato fatta dal collegio di Santhià nella persona del signor Costantino Reta nel giorno 22 prossimo passato luglio.

Ma venne tosto dopo comunicata all'ufficio stesso per parte del Ministero la sentenza contumaciale del magistrato d'appello di Genova che è emanata in data 24 stesso luglio contro lo stesso Reta, come è già a tutti ben noto.

Sorse allora una riflettuta discussione in ufficio che ne disse le opinioni in due campi.

L'articolo 49 dello Statuto (adducevano gli uni) dice:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non gode i diritti civili e politici. »

Ma la predetta sentenza contumaciale del 24 luglio ha sospeso l'esercizio dei diritti politici al deputato Reta eletto il giorno 22; dunque il deputato Reta non può essere ammesso alla Camera.

Adducevasi all'incontro dagli altri che l'articolo 36 dello Statuto dice:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. »

Ma la sentenza Reta è stata proferita dal tribunale ordinario; dunque la sentenza Reta è sentenza di tribunale incompetente, e per ciò non è valida.

Si ripigliava dai primi che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia, ma con decreto del Re; essere perciò al Re facoltativo di emettere o non emettere il decreto.

Nel presente caso non essere emanato il decreto reale; quindi il corso voluto della giustizia naturalmente e legalmente demandato ai tribunali ordinari; quindi competenti i tribunali che giudicarono; quindi valida la pronunciata sentenza.

A discernere ed a portare a dimostrazione convincente, se quest'atto reale, a tenor della legge, debb'essere o non essere facoltativo, i contendenti rispettivamente accennarono ai vantaggi ed ai mali che ne sarebbero derivati; accennarono alle pratiche di proposito seguitate dalle nazioni europee da più lungo tempo liberamente costituite, e si venne ad unanime accordo che a risolvere giudiziosamente la proposta questione abbisognano indagini accuratamente studiate ed approfondite.

Senonchè, mentre proponevano gli uni che in questi studi alacramente s'addestrassero i membri componenti l'ufficio, proponevano altri che l'intero Consesso della Camera fosse chiamato a parte degli studi enunciati; e che venisse a questo fine proposta la sospensione d'ogni deliberazione dell'ufficio in proposito della contestata ammissione del deputato Reta alla Camera, fino a tanto che la Camera stessa si trovasse legalmente costituita.

Questa proposizione, che posta ai voti nel giorno 4 corrente è rimasta indecisa all'eguaglianza di sette voti favorevoli ed altri sette contrari, è poi stata dal VII ufficio approvata nel giorno 5 seguente alla maggioranza di nove voti favorevoli contro otto.

Laonde ho l'onore di richiedere alla Camera l'approvazione definitiva della or ora accennata proposizione.

PRESIDENTE. Essendomi giunta all'istante una lettera del signor Giovanni Luca Reta, prego il signor relatore a darne comunicazione alla Camera.

FAGNANI, relatore, dà comunicazione alla Camera di una lettera di Reta Giovanni Luca, padre di Costantino Reta, il quale avverte la Camera come appena conosciuta l'elezione del collegio elettorale di Santhià egli abbia annunciata a suo

figlio questa notizia, da cui non poté ancora avere alcun riscontro; essere egli però consapevole delle intenzioni del proprio figlio, per modo da poter accertare la Camera che quest'ultimo sarà per ringraziare con tutto l'animo suo gli elettori che l'onorarono dei loro suffragi, ma che nello stesso tempo avrebbe rinunciato alla carica di deputato, onde evitare una discussione delicata e forse troppo pericolosa, la quale potrebbe dividere gli animi e riaccendere gli odii di parte con discapito di quei sentimenti d'unione e di conciliazione che soli devono animare gli eletti del popolo e tutelare i destini della patria.

Conchiude quindi pregando le Camera a voler rimandare il dibattimento sull'elezione di suo figlio Costantino Reta ad un'epoca in cui possa essere giunta la rinuncia definitiva del deputato di Santhià. (*Applausi*)

MICHELINI G. B. Io non vedo perchè in questa elezione si debba seguire una norma diversa da quella che si è costantemente praticata, e che è prescritta dal regolamento della Camera medesima. Io insisto pertanto affinché l'ufficio che è incaricato della verificaazione dei poteri del deputato Costantino Reta presenti al più presto una specifica conclusione.

Forse che gli onorevoli membri che compongono quell'ufficio non hanno il coraggio della propria opinione? (*Disapprovazioni*) Dico, e dico altamente che l'hanno. Dunque non vedo il motivo per cui si debba protrarre questa verificaazione dei poteri.

Io emetto pertanto il voto, affinché l'ufficio VII abbia al più presto a presentare specifiche conclusioni a questo riguardo. Nè mi muove la lettera diretta dal padre del Costantino Reta al presidente della Camera, primieramente perchè il padre stesso non ha diritto di rinunciare alla qualità che avrebbe suo figlio (*Bravo!*); in secondo luogo la Camera deve pronunziare la sua sentenza senza riguardi di sorta.

BROFFERIO. Signori, conosco la gravità dell'argomento, conosco la difficoltà delle condizioni presenti; quindi, facendomi a combattere le osservazioni e le conclusioni dell'ufficio e ragionando perchè il deputato Costantino Reta venga ammesso al Parlamento, mi adoprerò ad allontanare ogni politica passione, parlando più al vostro senno che al cuor vostro.

Costantino Reta fu eletto a Santhià. Nessuno, per quanto io sappia, contesta l'elezione sua, perchè nessuna condanna esisteva contro di lui quando il suo nome usciva dall'urna elettorale.

Lo stesso non succede riguardo alla sua ammissione al Parlamento. I miei avversari pongono mano allo Statuto e sorgono coll'articolo 40 nel quale si legge la seguente disposizione:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, e non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. »

A questa osservazione io oppongo il disposto dell'articolo 36 del medesimo Statuto, in cui è detto:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. »

Quindi la sentenza di Costantino Reta essendo stata pronunziata da un tribunale ordinario e non dal Senato costituito in alta Corte di giustizia, è nulla di pien diritto, e non ha per effetto la perdita dei diritti civili e politici.

A ciò si potrebbe osservare che colle parole *con decreto*

del Re si volle attribuire alla Corona una facoltà, non un obbligo; ed io rispondo che le parole *decreto del Re* non istanno nella legge se non per indicare il modo di convocazione del Senato in alta Corte di giustizia.

Il Senato, dice la legge, è costituito in alta Corte di giustizia, e non dice: *si potrà costituire*. La condizione del reale decreto sta per il modo di convocazione e nulla più; ed è ben lungi da attribuire al trono la terribile prerogativa di avere due tribunali al suo comando per pronunziare sentenze di morte contro un inquisito di crimine di alto tradimento.

Era dovere del ministro, volendo giudicare il signor Reta, di provocare il decreto reale, acciocchè il Senato si costituisse in Corte di giustizia e giudicasse. Ciò non si fece, quindi lo Statuto fu violato, e la sentenza della Corte d'appello è come non avvenuta.

Prevedo un'altra obbiezione.

La Camera, si dirà, è incompetente ad annullare una sentenza che ha autorità di cosa giudicata; questa autorità non è riservata che al magistrato di cassazione.

Io rispondo: il magistrato di cassazione ha autorità di pronunziare sopra la validità delle sentenze che gli sono sottoposte; ma per quanto concerne l'ammissione al Parlamento, è solo la Camera giudice competente, la Camera, la quale non conosce autorità superiore alla sua nell'ordine delle sue attribuzioni. Come mai si potrebbe ammettere che la Camera dipendesse dal magistrato di cassazione per sapere se debba o non debba accogliere nel suo seno un deputato?

Ciò sarebbe una violazione della sovranità della nazionale rappresentanza.

Vi è di più, o signori. L'osservanza dello Statuto è confidata al patriottismo della Camera; e nel giudizio di Costantino Reta lo Statuto fu apertamente violato.

Quindi la Camera ha sacro obbligo di farlo osservare, ha religioso dovere di difenderlo dalle violazioni dei potenti; e, quando nol facesse, mancherebbe al mandato nazionale. Se lo Statuto non è difeso dai rappresentanti del popolo, chi dovrà difenderlo? (*Applausi*)

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che il discorso del preopinante non versa niente affatto circa le conclusioni dell'ufficio.

Chiedo dunque al signor deputato Brofferio se egli intende che tutte le ragioni da lui addotte debbano servire a combattere esse conclusioni quali furono fatte, oppure se egli intenda di prendere conclusioni proprie indipendentemente da quelle dell'ufficio; mi pare che sarebbe più naturale di deliberare sulle conclusioni addotte dall'ufficio, alle quali non mi pare che si opponga la Camera. (*Giusto! giusto!*)

BROFFERIO. Dimando scusa al signor presidente se ho preso specifiche conclusioni contro quelle dell'ufficio VII, il quale ha concluso che si dovesse *concludere niente (Nullità)*, cioè che si dovesse invitare la Camera a nominare una Commissione. . .

Voci. No! no!

Un deputato. Domando la parola.

Un'altra voce. Si sospenda.

BROFFERIO. Non si può sospendere questa questione e farla giudicare da una Commissione.

Voci. Decida la Camera.

BROFFERIO. Ciò non cambia per nulla. Decida pure la Camera, è ciò che io domando. Ed è perchè decida la Camera che in sostituzione delle conclusioni dell'ufficio io conchiudeva che nessuna diversità dovea farsi fra questa verifica-

zione e quelle degli altri deputati. Ho surrogato un'altra conclusione a quella dell'ufficio, quindi si deve discutere e giudicare sopra la mia conclusione (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io sono d'opinione che, se si ammettono le conclusioni del signor Brofferio, si perderebbe il tempo e sarebbero inutili prima di quelle dell'ufficio VII.

BROFFERIO. Io nol credo; del resto mi rimetto al parere della Camera.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Veramente io aveva domandata la parola in questo senso, vale a dire per accennare alla Camera che o si adottavano le conclusioni dell'ufficio tendenti a sospendere la decisione della Camera stessa intorno al punto dell'ammessibilità del deputato del quale si tratta, ovvero si voleva entrare fin d'ora nella discussione del merito della controversia: nel primo caso io intendeva dichiarare, come dichiaro, di riserbarmi di sottoporre al fino e profondo accorgimento della Camera alcune osservazioni, le quali in mio senso conducono a concludere che il deputato del quale ora si ragiona non potrebbe essere ammesso alla Camera salvo o violando troppo apertamente le disposizioni dell'articolo 40 dello Statuto col l'ammettere alla Camera colui che dell'esercizio dei diritti civili trovasi spogliato per virtù di sentenza contro di lui pronunziata, o per salvare da violazione quell'articolo, dando all'articolo 36 che lo precede un senso del tutto contrario al verace suo spirito e tenore, o, quel che è peggio ancora, invadendo l'autorità del potere giudiziario col disconoscere la forza e l'efficacia dell'emanato giudicato.

Ora dunque, se la Camera intende di accogliere le conclusioni dell'ufficio perchè si sospenda questa decisione, onde, meglio ponderata la cosa, si possa con più matura cognizione di causa provvedere sulla controversia, in tal caso io fo espressa riserva di sottoporre alla Camera le mie considerazioni quando si tratterà il merito della contestazione; ovvero si vuole sin d'ora dalla Camera procedere alla discussione sul merito della controversia, ed in questo caso io la prego di voler dare benigno ascolto alle considerazioni che sono per fare. Attendo perciò il giudizio della Camera sul punto preliminare cui danno luogo le conclusioni dell'ufficio, e profitterò a suo tempo del beneficio della parola da me impetrata per prendere poi una conclusione definitiva.

SIOTTO-PINTOR. Quando in questa stessa mattina, o signori, nella quale la Camera mostrava di non attenersi troppo scrupolosamente alle solennità che influiscono nella sostanza degli atti, io vidi sorgere un robusto oppositore contro l'elezione del collegio di Cuorgnè, io feci violenza a me stesso e tacqui; ma quando vedo sorgere lo stesso oppositore a sostenere i diritti di Costantino Reta, permettete, o signori, che io dica liberamente ciò che io penso.

Voci. Non si tratta ancora del merito.

SIOTTO-PINTOR. Io non entro nel merito della questione; io vengo soltanto, in poche parole, ad appoggiare le conclusioni dell'ufficio; certamente io ho il coraggio di dire che il collegio di Santhià avrebbe fatto assai meglio (*Bisbiglio; interruzione*) a non nominare il signor Reta. (*Segue il bisbiglio*)

Io domando di poter parlare, e ne ho diritto; altri potrà a sua posta combattermi.

Ricco qual è lo Stato di uomini meritevolissimi di sedere in Parlamento. . . (*Interruzioni*)

Chiedo nuovamente che mi permettano di parlare. . .

LANZA. Domando la parola per un richiamo all'ordine.

Avvi una questione preliminare, ed è quella di sapere se questa discussione debba differirsi, oppure se si debba discutere; parmi però che prima di entrare nel merito della que-

stione, che è quello che accenna voler fare il preopinante, sia necessario che la Camera si esprima sopra di ciò.

SIOTTO-PINTOR. Le intenzioni dell'oratore non possono conoscersi se la Camera non attende lo sviluppo dei suoi pensieri.

Vengo perciò alla questione, e dirò che intendo, come meglio mi riservo di provare, che l'elezione di Santhià era di sua natura nulla. . . (*Rumori dalla sinistra e dalle tribune*)

Sì, o signori, avrò il coraggio di dirlo quandochessia, l'elezione del collegio di Santhià era nulla (*Rumori*), ma anche di natura sua, nelle attuali gravissime circostanze, impolitica. (*Violenta interruzione*)

Molte voci. Questo è entrare nel merito della questione!

SIOTTO-PINTOR. Mi si lasci finire. Io sono nel mio pieno diritto, e ne reclamo il rispetto. L'onorevole deputato Brofferio diceva trattarsi in questo caso d'una questione gravissima, ed è perchè io riconosco che è tale che prendo la parola. (*Rumori; segni d'impazienza*)

Una voce. Ai voti!

SIOTTO-PINTOR. Ricco com'è il paese nostro d'uomini onorandi e d'alto senno politico dotati, lasciava forse agli elettori di Santhià il bisogno di eleggere. . . (*Nuova interruzione*)

BUFFA. Mi pare affatto inutile quello che abbiamo testè inteso dal signor Siotto-Pintor. Ripeterò ciò che già si disse da altri, che cioè ora non si tratta d'altro che di decidere se si debba discutere oggi o differire secondo le conclusioni dell'ufficio.

Quanto a quest'ultimo argomento io sono d'opinione che non si debbano ammettere le conclusioni dell'ufficio; esso in certo modo si è dichiarato incompetente, almeno incompetente in guisa da non poter decidere questa questione, e se ne è rimesso al giudizio della Camera; io non veggio la cagione per cui la Camera debba differire questo giudizio; la stessa Camera che è oggi sarà all'incirca la medesima domani; oggi si occupa di elezioni, domani si occuperà d'altro, e ragion vuole che oggi appunto qui si tratti di questa materia. Pertanto prego il signor presidente di porre ai voti se si debba sì o no discutere ora la questione di cui si tratta.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti debbo leggere alla Camera l'emendamento proposto dal signor Michelini, in cui s'invita la Camera ad incaricare l'ufficio VII di presentarle delle conclusioni definitive sull'elezione del collegio di Santhià nella seduta di domani. Vi è alcuno che appoggi questo emendamento?

(Non è appoggiato.)

JACQUEMOUD G. La question que nous avons à traiter est une des plus hautes questions du droit constitutionnel. Elle exige un sérieux examen, et je ne vois aucune difficulté à ce qu'on accepte les conclusions du bureau pour le renvoi jusqu'au moment où la Chambre sera définitivement constituée.

RAVINA. Parmi che debba, secondo il regolamento, presentarsi alla Camera un giudizio qualunque; qui l'ufficio non ne ha dato nozione per poter emettere nessun giudizio. C'invitò solo di differire, ma la Camera deve sentire dal suo ufficio una completa relazione documentata per poter giudicare.

JOSTI. Credo che facciamo male a prolungare questa discussione senza conchiuder nulla. La rappresentanza nazionale in questo momento deve aver carattere, mostrarsi indipendente, giusta e franca. Noi con questa titubanza la diamo vinta a qualunque opinione contraria, sia di quelli che approvano, sia di quelli che non approvano l'elezione a proposito di Costantino Reta.

Se la Camera crede che sia necessario che preceda il giudizio dell'ufficio deve incaricarlo di pronunciare un qualsiasi suo giudizio, altrimenti essa deve immediatamente occuparsi di questa elezione con quella gravità, con quella indifferenza e con quella indipendenza che si usa per qualunque altra verificaazione. (*Bravo!*)

BIANCHI. Io volevo rispondere al signor deputato Ravina, il quale crede che non sia regolare il decidere senza le previe conclusioni dell'ufficio.

Io dirò che queste conclusioni si richiedono soltanto per le proposte di leggi. . .

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio tendenti a rimandare la decisione al tempo in cui la Camera sarà definitivamente costituita.

(Non sono adottate.)

Consulto ora la Camera onde sapere se intenda di passare tosto alla discussione delle difficoltà che presenta l'elezione del signor Reta.

RAVINA. Domando la parola per rammentare alla Camera che è prescritto dal regolamento che l'ufficio debba presentare il risultato del proprio lavoro.

Nel caso presente il lavoro, cioè le conclusioni dell'ufficio, si sono interamente trascurate. (*Rumori*) L'ufficio non ha pronunciato sull'ammessibilità di Costantino Reta, ed è appunto su questa essenzialissima questione che il relatore del VII ufficio doveva pronunciarsi e presentare così in conformità della legge le sue conclusioni. Per conseguenza prima di venire alla conclusione l'ufficio deve procedere alla verificaazione dell'elezione di cui si tratta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il signor Ravina vuol fare una proposizione.

RAVINA. La mia proposizione è questa: se la Camera crede, per la decisione della sostanza della questione, di aspettare l'avviso dell'ufficio, s'inviti nel medesimo tempo a presentare questo lavoro nel più breve termine possibile o, se vogliono, nel giorno di posdomani e non ulteriormente.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposizione del signor Ravina.

(La Camera non adotta.)

Ora domando se è d'avviso che si apra immantinente la discussione sulle questioni che si presentano circa l'elezione del signor Reta.

(La Camera approva.)

Si apre la discussione.

DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia. Sebbene fosse mio fermo divisamento di non abusare dei momenti preziosi della Camera che ben so dovermi spendere nel deliberare intorno a quei miglioramenti sociali che sono sì ardentemente dall'universale desiderati, tuttavia avrei stimato fallire al debito del mio ufficio, dove non avessi preso la parola nella controversia che ora si sta agitando avanti a questa nazionale rappresentanza; ed intanto mi risolvetti a ciò fare, inquantochè vedo nella questione da trattarsi un mero e semplice punto di diritto, nella cui risoluzione, andando la Camera più in questa che in quella delle dissidenti sentenze, accader può che venga per avventura a violarsi una delle disposizioni sostanziali dello Statuto; e, quello che peggio ancora sarebbe, venga ad intaccarsi l'autorità e l'indipendenza del potere giudiziario col disconoscersi ad una sentenza legalmente emanata gli effetti che ella deve produrre a riguardo dell'ammessibilità o no alla Camera del deputato sul quale si ragiona.

HAVINA. Domando la parola.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. La prima mia proposizione, quella che costituisce il cardine del mio ragionamento, si fonda nei termini letterali dell'articolo 40 dello Statuto, dove è detto che: « niun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compito l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. »

Occorre qui per la prima un'osservazione essenziale, cui fornisce argomento il tenore del riferito articolo dello Statuto, ed è che ivi si distinguono in modo molto chiaro l'elezione del deputato dalla sua ammissione nel seno della Camera; donde sorge ovvia e chiara la conseguenza del poter facilmente accadere che l'elezione di un deputato sia valida, sia incontrastabile e tuttavia il deputato medesimo (che tale si può rettamente chiamare quando la sua elezione non può impugnarsi per alcun vizio) non possa venire ammesso nel seno della Camera.

Niun deputato può essere ammesso nella Camera se non riunisce le qualità dallo Statuto volute.

Quindi ammettendo, come io spontaneamente fo, che l'elezione del deputato di cui favelliamo, avuto l'occhio al tempo in cui venne fatta, non sia peccante di alcun vizio capace di affievolire l'efficacia e menomarne la fermezza, non per questo tralascio di affermare e virilmente difendere che il deputato medesimo non può, senza violazione aperta dello Statuto, venire ammesso nel seno della Camera; e la ragione si è che questo deputato, sebbene tale dir si debba, risalendo al tempo della sua elezione, è considerata unicamente la forza della sua elezione, non è tuttavia in grado di poter essere ammesso alla Camera, perchè venuta meno in lui più tardi, prima però dell'apertura della Sessione del Parlamento, una delle precipue condizioni che a tale ammissione si richiedono, cioè quella del godimento e dell'esercizio dei diritti civili e politici.

Ora che il deputato in discorso, tuttochè validamente eletto, non possa tuttavia ammettersi a sedere in questa Camera appunto perchè incorse poco dopo nella perdita dell'esercizio dei diritti civili, come giustamente gli si obbietto, è cosa di cui ognuno può andare agevolmente convinto, solo che facciasi a gettare lo sguardo sulle ordinazioni del civil Codice, dal quale questa materia è sovraneamente governata.

In più modi, giusta quel Codice, chi è rivestito dei diritti civili può dai medesimi scadere. Sarebbe soverchio di qui tutti annoverarli; basti il dire che fra essi viene annoverata la condanna che patito abbia il deputato ad una pena, qual è la pena capitale che seco tragge la privazione dei diritti civili, o, quel che equivale in parte, la perdita del loro esercizio.

Se pertanto il signor Costantino Reta, che al tempo dell'elezione godeva pienamente dei diritti civili, perchè niuna condanna che ne inducesse la privazione erasi per anco in di lui odio proferita, ebbe a perderli di poi, e nel tempo che corse mezzano fra l'elezione e l'apertura del Parlamento, sarebbe contro a ragione e in isfregio manifesto del citato articolo 40 dello Statuto l'ammetterlo a sedere nella Camera, dai cui stalli respinge quella legge ogni deputato che dei diritti civili destituito si mostri, e non fa difficoltà che la condanna dal signor Reta patita abbia avuto luogo non già in giudizio contraddittorio, ma invece in giudizio contumaciale; tutto il divario dall'uno all'altro caso a ciò riducendosi, che nel primo la perdita dei diritti civili sarebbe assoluta, intrinseca, incontrastabile, dove che nel secondo essa non involge se non la privazione del semplice esercizio di quei diritti durante il

quinquennio dato al reo per purgare la contumacia e giustificare la propria innocenza.

Ma siccome non gode maggiormente dei diritti civili che li perdette in modo assoluto, di quanto ne goda chi è svestito del loro esercizio, perciò a nulla monta in ultimo costrutto il distinguere nel caso nostro la contumacia dalla contraddittoria condanna; il vocabolo di *godimento*, onde fa uso la legge, agguaglia perfettamente per questo rispetto l'una all'altra specie di condanna, il godimento dei diritti civili al loro esercizio essenzialmente si riferisce.

Sia dunque la conclusione del fin qui detto che il signor Reta, validamente eletto a deputato, non potendo tuttavia, a mente dell'articolo 40 dello Statuto, sedere nella Camera se non gode dei diritti civili, ed avendo egli perduto il loro esercizio per uno dei modi dal Codice civile stabiliti, qual è fra gli altri la condanna a pena capitale, eziandio se in di lui contumacia proferita, non può a patto nissuno venire presentemente ammesso a prender posto fra i rappresentanti della nazione. Alla salvezza di questo inconcusso ragionamento che si oppone dai fautori della contraria opinione, vedendo essi di non poter ammettere alla Camera chi non gode dei diritti civili, quale il signor Reta, si studiano di tòr di mezzo quell'atto che ne' privò almeno rispetto all'esercizio, vogliamo dire la patita sentenza di condanna, ed obbietano a quest'uopo alla sentenza predetta il vizio d'incompetenza, invocando in aiuto del loro assunto l'articolo 36 dello Statuto. Ma se a questo modo ragionando si salva da violazione l'articolo 40 dello Statuto, dassi all'articolo 36 un'erronea interpretazione, ed a favore di essa si finisce per intaccare di fronte il potere giudiziario, che pur è uno dei poteri dello Stato, degno quanto ogni altro di essere mantenuto incolume ed illeso.

A ribattere vittoriosamente questo avversario intento basterebbero di contrapporvi che la sentenza del magistrato d'appello di Genova, a volerla eziandio incompetentemente pronunziata, non potrebbe essere dalla Camera annullata, la quale non è di siffatta autorità investita e che, usandone, invaderebbe la giurisdizione del magistrato di cassazione, a cui solo è riserbato di annullare le sentenze o nella forma peccanti o da magistrato incompetente pronunziate.

Nè varrebbe il dire che una sentenza da giudice incompetente proferita, nonchè dover essere tenuta per valida ed eseguita insino a tanto che non sia da chi spetta annullata, non meriti pure il nome di sentenza e non abbia ad aversi in conto nissuno.

Questa dottrina non è accettabile: l'atto che si presenta col carattere estrinseco di sentenza vuol aversi per tale, e per quanto gravi siano i vizi che l'infettano, tanto che vi ha esempio di sentenza pronunziata da persone private non potuta annullarsi se non dalla Corte riformatrice.

Non v'ha dunque obbiezione a fare: il signor Reta fu condannato a pena capitale traente seco la perdita dei diritti civili dal magistrato d'appello di Genova: questo giudicato tiene e deve partorire gli effetti che gli son propri, finchè la nullità non re fu dal magistrato di cassazione proclamata.

La Camera è bensì uno dei poteri legislativi che col Senato concorre alla formazione delle leggi che al Re spetta di promulgare e rendere esecutorie; ma essa non è autorità giudiziaria e per conseguente non è abile, nè ha facoltà d'annullare un giudicato di un magistrato d'appello qual ch'egli siasi.

Non può per fermo disdirsi alla Camera la ragione di giudicare sulla validità dell'elezione dei suoi membri; ma in giudicando debb'ella rispettare e la legge ed i giudicati dei

magistrati e tribunali; dov'ella in tali confini non si contenesse, le s'imputerebbe a ragione di violare o la legge dal cui tramite si dilungasse o l'autorità giudiziaria, le cui sentenze non rispettasse.

Nè iscuserebbe la Camera di questa violazione quand'anche essa asserisse non pretendere essa di annullare del tutto la sentenza di Genova, solo non riconoscerla nei suoi effetti relativi all'ammissibilità del condannato a sedere ne' suoi stalli. S'impugna veramente una sentenza ogniquale volta se ne contestano gli effetti. Lo sminuire l'efficacia e l'estensione di questo si è un volere impugnare la sentenza ond'essi procedono.

Le cose or dette mi dispenserebbero dal dover mostrare che nel vero la sentenza di Genova non ha quel difetto d'incompetenza che le si ascrive, ma perchè nulla manchi al compimento dell'assunto farò di chiarire in breve che male si appunta d'incompetenza quel giudicato.

L'articolo 36 dello Statuto a cui si ricorre non può servir di sodo puntello all'obbiezione.

I magistrati d'appello sono, a termini del Codice penale e di quello di procedura criminale, competenti per diritto comune a conoscere e giudicare dei crimini di alto tradimento od attentatorii alla sicurezza dello Stato.

Di questa ordinaria giurisdizione furono eglino svestiti dall'articolo 36 dello Statuto? No per certo; e questa legge porta la creazione per decreto reale di altro magistrato competente a giudicare di quei crimini; il corollario a dedursene si è che alla giurisdizione ordinaria si è per quei crimini od aggiunta o sostituita altra giurisdizione speciale da crearsi con decreto reale.

Finchè pertanto questo decreto non v'ha (nè il Re è tenuto a farlo, potendo dispensarsene dove meglio stimi il lasciar libero il corso ordinario della giustizia) resta nei magistrati d'appello illesa ed intiera la giurisdizione ordinaria onde sono rivestiti. Dassi nel sottile allorquando nelle parole dello Statuto richiedente un decreto reale per mutare in corpo giudiziario il Senato del regno non si scorge altro che una mera e semplice forma.

Se il Senato non si converte in Corte di giustizia salvo in forza di un decreto reale, conviene vedere in tal decreto l'atto che dà esistenza al nuovo corpo giudiziario, che si è la causa e l'origine, e senza del quale il Senato mai potrebbe da sè subire quel sì essenziale mutamento.

Si muta, è vero, eziandio il Senato in corpo giudiziario per giudicare i ministri appuntati dalla Camera dei deputati.

Ma corre immenso divario tra l'un caso e l'altro.

In questo ultimo non essendovi altro giudice competente a cui i ministri soggiacciono, egli è forza che il Re decreti a tal uopo la conversione del Senato in Corte giudiziaria, altrimenti impuniti si andrebbero i ministri colpevoli, ed il non farlo dal Re involgerebbe una dannevole violazione dello Statuto.

Non così procede la cosa nel primo dei riferiti casi; qui havvi giurisdizione ordinaria, la quale spiega il suo potere in mancanza di quello che avrebbe potuto far sorgere la volontà del Re.

Gli è dunque disdetto dalla buona logica l'argomentare che si fa dall'un caso all'altro. L'un d'essi troppo dall'altro diversifica.

Non credo di dover altro aggiungere, parendo che dalle cose discorse abbastanza emerga non poter la Camera, salvo lo Statuto, ammettere nel suo seno il Reta, finchè spogliato, per la patita condanna, dell'esercizio dei diritti civili, e potersi tanto meno salvare da violazione l'articolo 40 dello Sta-

tuto col negare alla sentenza del magistrato di Genova i suoi effetti, arrogandosi il diritto di annientarla, se non in sè medesima, certo in uno dei suoi principali effetti.

Dallo Statuto egualmente procede il debito che ha la rappresentanza nazionale di respingere da sè chiunque non goda dei diritti civili e quello onde pur è stretto di astenersi da ogni atto che in qualunque guisa comprometta ed offenda il potere giudiziario.

Tutti questi diritti sono sacri ed inviolabili. (*Bravo! bravo!*)

RAVINA. (*Sorge per parlare*)

RATTAZZI. Io sono stato iscritto fra i primi per parlare su questo argomento, e non voglio perdere il mio turno.

Varie voci. A domani! a domani!

RAVINA. La questione non è stata annunciata prima, perciò non si può essere preparati. Io ho domandato la parola, prima per dire che per concedere un privilegio di parlare a coloro i quali si sono iscritti bisognerebbe che la Camera avesse saputo se veramente si faceva luogo a questa discussione; ma non essendosi saputo... (*Rumori e interruzioni*) (*Molti deputati si alzano dai loro stalli ed alcuni escono.*)

LANZA. La Camera non deve assolutamente sciogliersi, se prima non è autorizzata dal presidente.

PRESIDENTE. Io prego i signori deputati a non muoversi dai loro stalli.

CORNERO G. B. Prego il presidente a nome del I ufficio d'invitare i componenti di esso di riunirsi domani al mezzogiorno.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al signor barone Jacquemoud, altrimenti al signor Rattazzi.

Voci. A domani!

BROFFERIO. Io non aveva finito di parlare.

MENABREA. Comme plusieurs députés ont l'intention de se retirer, je prierais monsieur le président de vouloir mettre aux voix la continuation, afin que l'on sache si on peut sortir oui ou non.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti se si debba continuare la discussione.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide di continuare la discussione.)

Alcune voci. Si sospenda fino a questa sera.

LANZA. La Camera ha deciso di continuare la discussione, non può adunque sciogliersi.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione.

COSTA DI BEAUREGARD e **GALLI** Ferdinando prestano giuramento.

BROFFERIO. Chiedo la parola.

Signori, con vasto corredo di ragionamento il signor ministro di giustizia, nel quale noi tutti ammiriamo un luminaire della giurisprudenza piemontese e da cui mi onoro di avere attinte le prime notizie del patrio diritto, si accinse a provare che a termine dell'articolo 40 il deputato Reta non può essere ammesso nella Camera.

Se ho bene seguito il suo ragionare, egli fonda la sua opinione sopra quattro principali considerazioni:

La prima è questa, che la Camera non è competente a dichiarare la nullità di una sentenza pronunciata dal magistrato d'appello.

Sostiene colla seconda che l'articolo 36 non attribuisce al Senato speciale facoltà di giudicare dei crimini di alto tradimento, ma che questa facoltà è riservata al sovrano, il quale può convocare o no il Senato a sua scelta e secondo il voler suo.

In terzo luogo accennava il signor ministro che già nelle altre parti d'Europa, dove gli ordini costituzionali sono da

gran tempo osservati, questa difficoltà venne risolta in favore della Corona.

E finalmente dall'ultimo alinea del primo periodo dell'articolo 36, dove si parla del giudizio dei ministri, vorrebbe il signor guardasigilli argomentare che al Re appartiene la scelta fra il Senato e i tribunali ordinari.

Io procurerò, o signori, di appianare queste difficoltà, ed ho qualche persuasione di poter trasfondere negli animi vostri il convincimento che sta profondamente impresso nel mio animo.

La Camera, dice il signor ministro, non è competente per distruggere una sentenza pronunciata da tribunali ordinari. Signori, qui non si tratta di distruggere: la Camera è costituita per giudicare se debba o no ammettere nel suo proprio seno un deputato. In questa sola parte la Camera ha facoltà di applicare la sentenza; e sia che ammetta o non ammetta il deputato Reta sugli scanni del Parlamento, la sentenza fuori del recinto di questa Camera continua ad essere valida sino a che il magistrato di cassazione non la cancelli.

Si distingua: altro è cancellare la sentenza, altro non conoscerne la validità per quanto concerne l'ammissione di un deputato alla Camera. Nella prima parte la Camera eccederebbe i suoi poteri; nella seconda esercita un diritto della propria giurisdizione.

Ricordatevi della sentenza che portava la Camera sulla inamovibilità della magistratura. Essa dichiarava che l'inamovibilità dei magistrati non esisteva prima del consunto triennio, e i membri della magistratura non erano ammessi al Parlamento. A fronte di ciò il potere esecutivo continuava a considerare come inamovibili i magistrati dal cominciato triennio.

Ma non è questa sola l'attribuzione della Camera. Essa deve rivendicare lo Statuto, quando si attenta alla sua inviolabilità. E se non riprovasse una sentenza che è una flagrante violazione dello Statuto, la Camera si renderebbe complice dell'attentato del Ministero.

Dopo aver provato che la Camera è competente in una questione che è di sua speciale attribuzione e che, quan'anche non fosse competente come giudice, dovrebbe esserlo come custode e come vindice del diritto costituzionale, procedo a rispondere al signor ministro in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 dello Statuto.

Molto si fondava il signor ministro sopra le parole con *decreto del Re*; ma già ebbi l'onore di rappresentare alla Camera siccome le parole *decreto del Re* non fossero adoperate che per significare che il Senato, il quale è un corpo politico, non altrimenti si converte in corpo giudiziario se non per mezzo di speciale convocazione.

Che il Senato sia costituito in Corte di giustizia di propria autorità e non ad altrui scelta lo prova non meno chiaramente l'ultimo alinea del periodo dell'articolo 36, in cui è detto:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia per giudicare dei crimini di alto tradimento, di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati; » ora, io domando: se la Camera dei deputati mettesse in istato d'accusa i ministri, si potrebbe forse farli giudicare dai tribunali ordinari? No certamente. Or bene, i ministri sono assimilati in questo articolo agli altri inquisiti.

Si consulti l'articolo 41. In esso troviamo quanto segue:

« La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli innanzi all'alta Corte di giustizia. »

E perchè nell'articolo 36 è detto che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re dovremo noi dire

che se il Re non interponesse il suo decreto i ministri accusati dalla Camera dovrebbero venir giudicati dai tribunali ordinari e non dal Senato? La cosa è, a mio avviso, così evidente, che non mi pare abbia bisogno di ulteriori commenti.

Vengo all'ultima osservazione del signor ministro, il quale vorrebbe chiedere a soccorso dell'opinione sua gli oracoli della francese giurisprudenza.

Mi è noto che in alcuni casi i tribunali ordinari giudicarono in Francia dei reati di Stato. E mi ricordo di Strasburgo, dove Luigi Bonaparte, che ora stringe le sue coorti contro la rivoluzione di Roma, si faceva a mano armata provocatore di rivoluzioni in Francia. Ma che ne avveniva? Appunto perchè si violava il diritto costituzionale, i giurati di Strasburgo assolvevano tutti gli accusati, benchè fossero colti in flagrante reato ed armata mano contro il Governo della Francia. Grande lezione ai principi ed ai ministri!

Ma havvi ben altro. La legge francese, o signori, non è simile alla legge piemontese. Nel testo francese sta scritto che il Senato, costituito in Corte di giustizia, giudica dei delitti di alto tradimento: *crimes qui seront définis par la loi*. E non avendo mai la legge definiti questi delitti, nacque una confusione di poteri e di giurisdizioni che non può aver luogo fra noi, dove le parole del legislatore furono chiare e manifeste.

Andiamo cauti, o signori, ad accettare per oracoli della giustizia le dottrine e le sentenze della Francia, perchè colà delle dottrine e delle sentenze ve ne hanno in tutti i sensi e per tutte le opinioni. (*Applausi*) Sì, in tutti i sensi e per tutte le opinioni. Quando io veggio una nazione che ha un articolo nello Statuto in cui si dichiara alto rispetto alla libertà e alla nazionalità di tutti i popoli mettere in non cale le proprie istituzioni e insultare alle proprie leggi, violando le altrui terre e conculcando la libertà altrui, oh! permettetemi che questa nazione io non pigli per maestra di precetti, di giustizia e di dottrine costituzionali.

Non vorrei che alcuno mi facesse imputazione di essere tenero di Corti di giustizia e di tribunali di eccezione.

Se si trattasse di stabilire una legge che costituisse un tribunale eccezionale, qualunque pur fosse, io ricuserei il mio suffragio, perchè nei giudizi politici, in cui il vincitore è giudice del vinto, la giustizia si copre di un velo. Nè vi sfugga, o signori, che coloro che mi accusano di essere difensore delle Corti di giustizia non le vorrebbero abolite, vorrebbero anzi che il potere esecutivo fosse armato di una doppia folgore, cioè che potesse, secondo le circostanze, far giudicare gli accusati di Stato dal Senato o dal magistrato d'appello, secondo i suoi desiderii, i suoi affetti, e più spesso secondo gli odii suoi.

L'ora incalza, e forse ho già troppo abusato della sofferenza vostra, quindi mi affretto a concludere che le osservazioni del signor ministro, per quanto abbiano apparenza di legalità, non reggono all'investigazione del diritto, e sempre più ho fiducia che il deputato Costantino Reta sarà da voi introdotto sopra gli scanni di questa nazionale rappresentanza. (*Applausi*)

JACQUEMOUD G. Après le brillant discours que vous venez d'entendre, je sens qu'il me sera beaucoup plus difficile de faire prévaloir dans vos esprits l'opinion que j'ai adoptée; mais je parle avec une conviction profonde sur cette importante question de droit politique et constitutionnel que j'ai sérieusement étudiée; et s'il ne m'est pas donné d'exercer sur la Chambre les prestiges de l'éloquence, je puis du moins m'appuyer avec confiance sur les règles inflexibles de la logique et sur la parfaite légalité des réflexions que j'ai l'honneur de soumettre à la sagesse du Parlement.

Je regarde comme incontestable que Constantin Reta a été valablement élu par le collège électoral de Santhià, mais que l'arrêt rendu le 24 juillet dernier par la Cour d'appel de Gènes l'ayant privé de l'exercice de ses droits civils et politiques, il ne peut être admis dans cette Chambre. L'article 40 du Statut est formel.

L'honorable préopinant a soulevé plusieurs objections pour écarter l'application de cet article, et je me propose de les réfuter une à une.

Il se fonde d'abord sur l'article 36 du Statut, suivant lequel :

« Le Sénat est constitué en haute-Cour de justice par décret royal pour juger les crimes de haute trahison. »

Il en conclut que la Cour de Gènes était incompétente pour juger Constantin Reta, et que cet arrêt doit être sans effet contre lui.

A cela je répons en premier lieu que le crime de haute trahison est spécialement prévu par notre Code pénal; que d'après le Code d'instruction criminelle toutes les infractions que la loi punit d'une peine excédant l'emprisonnement sont de la compétence des Cours d'appel et qu'il n'existe aucune loi dans nos Codes qui ait soustrait ce genre d'infractions à la juridiction ordinaire; donc la Cour de Gènes était chargée par la loi de juger l'infraction imputée à Constantin Reta. Il est impossible d'admettre dans un Gouvernement régulier que la loi ait prévu un crime sans constituer une juridiction ordinaire qui ait, *iure proprio*, le pouvoir et l'obligation de le punir. Eh bien! ce pouvoir et cette obligation *iure proprio* je ne puis les reconnaître dans le Sénat, dès qu'il ne peut les exercer qu'en exécution d'un décret royal. C'est donc un pouvoir délégué, une juridiction extraordinaire à laquelle le pouvoir exécutif a la faculté de recourir, en vertu de l'article 36 du Statut, pour faire juger ce genre d'infraction. Mais quand il n'y a pas recouru, ces infractions sont nécessairement du ressort de la juridiction ordinaire constituée par la puissance de la loi.

C'est en vain que l'honorable préopinant observe que le décret royal ne doit être considéré dans cette circonstance que comme un *mode de convocation*; car il suffit que le Sénat soit privé du pouvoir de se réunir si ce décret royal n'a pas été rendu, si ce mode de convocation (ainsi que le dit l'honorable député Brofferio) n'a pas été employé, pour que la juridiction du Sénat ne puisse être envisagée que comme une juridiction extraordinaire, une juridiction déléguée en vertu des pouvoirs réservés à la Couronne par l'article 36 du Statut.

Donc la Cour d'appel de Gènes était légalement compétente pour rendre l'arrêt du 24 juillet.

L'honorable préopinant ajoute : « L'article 36 du Statut a si bien voulu attribuer au Sénat une juridiction ordinaire, qu'il lui attribue également le pouvoir de juger les ministres accusés par la Chambre des députés. »

Sur ce point je crois qu'il faut faire une distinction essentielle : ou il s'agit d'un crime prévu par le Code pénal, et je considère que les Cours d'appel sont compétentes, même pour juger les ministres, qui seraient accusés, par exemple, de crimes de haute trahison et de concussion; ou il s'agit de cette responsabilité morale à laquelle ils sont soumis par le Statut, mais qu'aucune loi n'a encore définie, et dans ce cas il est évident qu'ils ne peuvent être jugés que par un pouvoir politique chargé d'apprécier en qualité de jury l'accusation portée par la Chambre des députés.

En réponse aux citations des dispositions analogues de la Charte française de 1830 et des jugements rendus en matière

d'attentat par les Cours d'appel de France, l'honorable préopinant a objecté les décisions des jurés de Strasbourg et il les a attribuées à ce qu'ils n'avaient pas reconnu la compétence de la Cour d'appel. Ce fait est inexact. Il est notoire que le Gouvernement ayant amnistié le prince Louis-Napoléon, le jury crut devoir déclarer non coupable le colonel Parquin et les autres complices de cette invasion; mais la compétence de la Cour de Strasbourg fut si peu mise en doute, que son arrêt absoluire reçut sa pleine et entière exécution.

Mais je suppose un instant qu'il y eût des doutes sérieux sur la compétence de la Cour de Gènes, la Chambre ne pourrait ni annuler, ni même modifier cet arrêt, sans faire un abus de pouvoir et sans commettre une violation manifeste du Statut.

Ce qui constitue l'essence d'un Gouvernement libéral c'est la division des trois pouvoirs, je veux dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Si l'un d'eux empiète sur les attributions des autres, il y a confusion, et le pays marche sur la pente du despotisme ou de l'anarchie.

La Cour d'appel de Gènes est investie par le pouvoir législatif de l'autorité et de l'obligation de juger. Tant que son arrêt n'a pas été réformé par la Cour de cassation, qui est la Cour suprême et régulatrice du pouvoir judiciaire, cet arrêt subsiste dans toute sa force, il est considéré comme régulier, et la Chambre doit l'accepter avec toutes ses conséquences.

Je le dis avec la plus entière conviction : devant la nation et devant la Chambre Constantin Reta est privé de l'exercice de ses droits civils et politiques. Il y a chose jugée contre lui. L'éloquent orateur que je réfute ajoute encore : la Chambre des députés fait l'office d'une Cour souveraine, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'admissibilité de ses membres; elle a exercé ce pouvoir relativement à la question soulevée sur l'admissibilité des magistrats; dans l'espèce elle laissera subsister l'arrêt, mais il lui appartient de juger souverainement sur la validité de l'élection de M. Reta.

A cela je répons que la Chambre ne peut admettre Constantin Reta sans lui restituer l'exercice des droits civils et politiques dont il est dépouillé par l'arrêt de la Cour d'appel de Gènes; il faut donc qu'elle anéantisse cet arrêt, qu'elle le considère comme non avenu, et il est impossible de ne pas voir dans un tel acte l'empiètement le plus formel, le plus positif sur l'autorité du pouvoir judiciaire.

L'exemple tiré de la question soulevée par interprétation du Statut, sur l'admissibilité des magistrats, n'a pas de rapport avec la question de M. Reta. Il était du devoir de la Chambre d'interpréter les doutes élevés relativement aux magistrats par rapport à la validité de leur élection. Mais ici il ne peut y avoir de doute; nous ne sommes pas dans le champ des interprétations, car nous avons d'une part un arrêt précis qui prive l'élu de Santhià de l'exercice de ses droits civils et politiques, et d'autre part l'article 40 du Statut, qui déclare inadmissibles à la Chambre ceux qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques.

Enfin on a objecté qu'en admettant M. Reta, la Chambre ne se substituerait point à l'autorité judiciaire, mais qu'elle prononcerait comme gardienne des droits constitutionnels, violés par un arrêt de la Cour de Gènes, rendu incompétamment.

Et c'est précisément, messieurs, parce que je regarde la Chambre comme une sentinelle vigilante des droits constitutionnels, qu'elle doit respecter l'arrêt rendu par la Cour de Gènes, arrêt qu'elle est tenue de reconnaître comme une vérité tant qu'il n'a pas été réformé de la manière prescrite

par la loi. Elle ne pourrait pas violer le Statut d'une manière plus flagrante, qu'en foulant aux pieds les arrêts de l'autorité judiciaire et en déchirant les dispositions formelles de l'article 40 de la Constitution. Je n'abuserai pas plus longtemps des moments de la Chambre sur cette question qui a déjà été si savamment éclairée par M. le garde des sceaux, et je vote contre l'admission de M. Reta.

RATTAZZI. Molte cose che avevo a sottoporre alla Camera rimangono inutili dopo quanto si disse dagli oratori che mi hanno preceduto; quindi io mi restringerò a riassumere in breve la questione, ed a manifestare quali siano i motivi per cui credo non potersi ammettere il deputato Reta. Tutti, da quanto pare, furono d'accordo che l'elezione sia valida; e non poteva essere altrimenti, poichè la condanna contro il signor Reta fu pronunciata dopo l'elezione, e quindi non poteva invalidare un atto che era stato validamente compiuto prima.

Sembra che gli oratori i quali hanno parlato prima di me siano pure d'accordo nel pensare che qualora si dovesse ritenere come valida la sentenza che pronunciò la condanna del Reta, non possa il medesimo essere ammesso in questa Camera, poichè, a senso dell'articolo 40 dello Statuto, il deputato per essere ammesso alla Camera deve godere dei diritti civili, e non gode dei diritti civili colui che è colpito da sentenza, quantunque questa siasi profferita in contumacia.

La questione invece che li divide consiste nel vedere se la sentenza che si pronunciò sia o non valida al cospetto dell'articolo 36 dello Statuto; ed in ogni caso se, data anche la nullità di essa, debba tuttavia la Camera rispettarla, e ritenersela come efficace nel dare il suo giudizio.

Ora, se io avessi da manifestare il mio parere sopra il primo punto, se cioè la sentenza del magistrato di Genova possa considerarsi valida ovvero debba ritenersi nulla, io avrei grandi e gravissimi dubbi sulla validità di essa. Questi dubbi sorgono dall'articolo 36 dello Statuto, ed io credo che dovrei scostarmi dall'opinione che fu dal guardasigilli manifestata, poichè parmi che quest'articolo stabilisca in modo assoluto che:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia per conoscere dei delitti di alto tradimento e degli attentati contro la sicurezza pubblica. »

I termini in cui è espresso quest'articolo dimostrano come fosse intenzione di chi diede lo Statuto che pei delitti di alto tradimento e contro la sicurezza pubblica non vi fosse che un solo giudice competente, la Camera dei senatori. Se fosse stata sua intenzione di lasciare in facoltà del potere esecutivo che si assoggettasse l'attentato contro la sicurezza dello Stato e il delitto di alto tradimento indistintamente o alla Camera dei senatori o ai tribunali ordinari, avrebbe concepito l'articolo 36 in termini che indicassero una facoltà, cioè si sarebbe detto:

« Il potere esecutivo può sottoporre la cognizione di questi delitti alla Camera dei senatori, » mentre invece disse:

« La Camera dei senatori è costituita in alta Corte di giustizia. »

Nè credo abbastanza validi gli argomenti addotti dal guardasigilli, argomenti che, a parer mio, vennero vittoriosamente combattuti dall'egregio deputato Brofferio.

Quindi, senza ripetere le cose già esposte, io dico che, se si dovesse su ciò pronunciare un giudizio, probabilmente dovrei dire che la sentenza non è valida, vuol essere cassata, non può produrre effetto contro il Reta.

Nella quale sentenza tanto più di buon grado inclinerei,

imperocchè, ammessa una diversa interpretazione dell'articolo 36 dello Statuto, si verrebbe a lasciare un'arma troppo pericolosa nelle mani del potere esecutivo. Dipenderebbe invero da questo il sottoporre a suo arbitrio la cognizione di quel reato od ai tribunali ordinari o al Senato; ei quindi potrebbe sempre scegliere, a danno di chi è imputato, o questa o quella via, come meglio, a seconda delle contingenze, può convenirgli. Invece giustizia vuole che la legge stessa irremissibilmente determini quale sia il giudizio competente.

Ma qualunque sia od esser possa la mia e la vostra opinione sull'intrinseca validità di quella sentenza, io tengo assolutamente per fermo che insino a che la medesima non sia stata cassata da chi ha autorità di cassarla, debba da noi considerarsi per valida e giustamente proferta, e vuole perciò essere rispettata, essendo una sentenza proferita da un tribunale che la legge investe dell'autorità di pronunciare ordinarie condanne portanti la perdita dei diritti civili.

Se un tribunale legalmente costituito pronunzia una condanna di questa natura, a noi non è dato d'investigare se abbia o no giustamente deciso, a noi non è dato di giudicare sulla competenza di esso; abbia bene o male giudicato, allorchè giudicò si farebbe un'enorme confusione tra il potere giudiziario e legislativo se si volesse da noi investigare l'autorità di quel magistrato, o elevare discussione sulla legalità e giustizia della condanna; si confonderebbero stranamente due poteri che lo Statuto chiaramente distingue.

Non ci si dica che la Camera, per quanto riguarda la questione riflettente le elezioni, sia sovrana, e che a lei sola spetti il pronunciare su questo argomento. In sono perfettamente d'accordo che la Camera, per quanto riguarda le elezioni, è sovrana nel proferire il giudizio, ma è sovrana entro certi confini.

Anche la Camera può proferire, anzi deve proferire la sua sentenza, ma in tali giudizi essa deve partire da dati certi e da punti fissi fra certi limiti, i quali si debbono da essa rispettare.

Ora uno di questi dati certi, uno di questi punti fissi è indubitabilmente la cosa giudicata. E qui debbo rispondere ad un'osservazione che fu addotta in senso contrario dal deputato Brofferio, la quale, a senso mio, anzichè provare la di lui opinione, confermerebbe la mia. Ei disse che per nulla s'intacca la cosa giudicata quando il giudizio della Camera viene puramente ristretto all'effetto dell'elezione; che del resto egli riconosce che la sentenza del tribunale ordinario, ancorchè desso sia incompetente, debba produrre tuttavia tutti gli altri suoi effetti sino a che il tribunale competente, che sarebbe il magistrato di cassazione, l'abbia annullata.

Ma io osservo che la cosa giudicata è immagine della verità, e la verità non può essere che una sola; che quando uno non gode veramente i diritti civili rispetto ai cittadini, rispetto alla nazione, non può nemmeno goderli rispetto al Parlamento; se così non fosse, si verificherebbe l'assurdo che uno potrebbe essere considerato in forza della cosa giudicata, e così come verità assoluta, che egli gode dei diritti dei cittadini per essere ammesso al Parlamento, e nel tempo stesso sarebbe verità assoluta che ei non gode di questi diritti rispetto alla nazione, il che come sia contraddicente non è chi nol veda.

Del pari non mi muove l'altro argomento desunto dal giudizio che la Camera non esitò di dare rispetto all'inamovibilità dei magistrati. Anche in allora, se vi fosse stato un giudicato che rispetto a taluno dei membri eletti per questo

Parlamento avesse dichiarato che egli era inamovibile, io ritengo per fermo che la Camera avrebbe eziandio in questa parte rispettata l'autorità della cosa giudicata. Ma in allora non vi era questo giudizio. Era dubbio se i magistrati fossero o no inamovibili, e se il triennio dovesse computarsi dall'osservanza dello Statuto ovvero anteriormente; la questione era illesa.

La Camera, che aveva il diritto di giudicare sul punto se fosse o no ammissibile il deputato eletto, doveva anche avere il diritto di riconoscere se egli fosse o no inamovibile, perchè senza di ciò non poteva risolvere il dubbio. Ma ripeto che se i tribunali ordinari già avessero in un dato caso deciso, in allora anche la Camera ne avrebbe per quel caso rispettato il giudizio; l'avrebbe rispettato perchè non si può infrangere la cosa giudicata, perchè non si può contraddire alla verità, la quale è una sola.

Non mi dilungherò di più per non intrattenere maggiormente in questi momenti la Camera.

Riassumendo quindi, io dico che il mio voto è questo: credo che l'elezione di Costantino Reta sia valida, come tutti pare con me consentano; ma credo nel tempo stesso che egli non possa essere ammesso, non già perchè io ritenga come valida la sentenza, poichè, se avessi da proferire un'opinione a questo riguardo, la crederei invece inefficace e nulla, ma perchè sinora la sentenza sussiste, non essendovi decisione che l'annulli, e finchè sussiste la sentenza, è una verità. Penso perciò che la Camera debba in questo senso pronunciarsi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggerò la proposizione del deputato Rattazzi:

La Camera dichiara:

« 1° Essere valida l'elezione fatta dal collegio di Santhià nella persona di Costantino Reta;

« 2° Non potersi però il deputato Costantino Reta ammettere alla Camera. »

(Varie voci domandano la divisione delle due proposte Rattazzi.)

Metto ai voti la prima parte della proposizione Rattazzi.

(La Camera approva.)

BUNICO. Domando la parola.

Varie voci. Non si può parlare in mezzo alle deliberazioni.

BUNICO. Non era ancora formulata.

JOSTI. Queste sono due proposizioni separate; si è già votato sulla prima, si può ora discutere sulla seconda.

PRESIDENTE. Io consulto la Camera a questo riguardo, se vuole aprire la discussione sopra la seconda parte della proposizione del signor Rattazzi. . .

VALERIO. Io propongo un emendamento alla proposta dell'onorevole deputato signor Rattazzi, che cioè venga detto che il deputato Reta non è ammissibile al Parlamento stante l'effetto della sentenza contumaciale.

Varie voci. Sì! sì!

JACQUEMOUD A. Il me semble que cet amendement est incomplet en ce sens qu'il n'indique point le motif pour lequel le député ne peut être admis à la Chambre.

Je me permets donc de proposer l'amendement suivant:

« Non può essere ammesso al Parlamento attesochè è sotto il colpo di una sentenza contumaciale. »

Voci. Fa lo stesso!

PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La proposizione del signor avvocato Rattazzi, emendata dal signor Valerio, al quale emendamento aderisce eziandio lo stesso avvocato Rattazzi, è così concepita:

« Non potersi il deputato Costantino Reta ammettere alla Camera stante l'effetto della sentenza contumaciale. »

Voci. Bene! Bravo!

CAGNARDI. Nel caso in cui adottassimo quell'emendamento, il collegio di Santhià. . . *(Viva interruzione e rumori)*

VALERIO. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ora ai voti la proposizione Valerio, alla quale si è unito il deputato Rattazzi.

Essa dice:

« Non potersi il deputato Costantino Reta ammettere alla Camera stante l'effetto della sentenza contumaciale. »

(La Camera approva a quasi unanimità.)

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verifica dei poteri, e, se ci è tempo, la costituzione dell'ufficio della Presidenza.